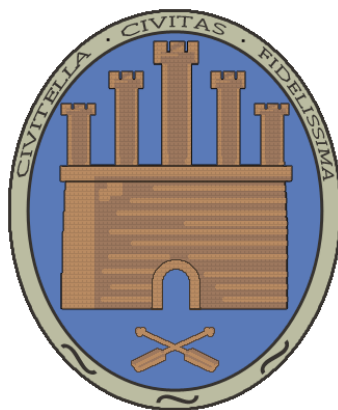


REGIONE ABRUZZO

CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo



REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

TITOLO I NORME GENERALI

CAPO I FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Con il presente regolamento di Polizia Rurale sono disciplinate le materie inerenti, in generale, lo svolgimento delle attività in territorio agricolo e, in particolare, la custodia degli animali al pascolo, la difesa del suolo, delle strade e delle acque, le modalità di lavorazione dei terreni adiacenti alle strade, gli obblighi dei frontisti di strade e l'abbattimento di piante lungo le strade.

Art. 2

SCOPI DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire, nel territorio comunale, la coltura agraria nonché sull'adempimento dei servizi ad essa connessi, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse e per lo sviluppo dell'agricoltura. Esso ha altresì lo scopo di:

- a) definire le modalità per conservare e ripristinare condizioni di stabilità dei suoli agricoli;
- b) promuovere, presso gli operatori del settore e le organizzazioni di categoria, modalità corrette di conduzione e tenuta dei fondi agricoli;
- c) definire gli ambiti inerenti le alberature e le siepi stradali (nuovo impianto e manutenzione) anche in relazione a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada;
- d) definire le modalità per conservare e ripristinare condizioni di stabilità dei suoli agricoli di ripa e scarpata, utilizzando ove possibile le tecniche dell'ingegneria naturalistica, e comunque, in ogni caso, le tipologie di intervento meno invasive dal punto di vista paesaggistico – ambientale;
- e) garantire la non contraddittorietà e quindi le opportune sinergie fra i diversi soggetti pubblici e privati che intervengono direttamente o indirettamente sul territorio con opere, lavori e servizi significativi per gli aspetti riguardanti la prevenzione dei fenomeni di dissesto.

ART. 3

AMBITI DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento si applica a tutti gli ambiti compresi nel territorio comunale che a vario titolo sono interessati da attività agricole, così come definite dall'art. 2135 del Codice Civile, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

2. Sono equiparati agli ambiti di cui al comma 1) anche terreni ex coltivi contraddistinti da processi di colonizzazione naturale di specie erbacee, arbustive e arboree.

3. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato imprenditore agricolo chi esercita l'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione ed alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura come definito dall'art. 2135 del Codice Civile, così come modificato dal D.Lgs. 228/01, art. 2. Per responsabilità dell'imprenditore agricolo si intende la responsabilità stabilita dalla Legge e dalle norme corporative concernenti l'esercizio dell'agricoltura secondo quanto disposto dall'art. 2135 del Codice Civile.

4. Per proprietà fondiaria si intende quella proprietà che può altresì essere chiusa o delimitata.

In assenza di tale chiusura/delimitazione, come previsto dalle norme sulla Caccia, il proprietario non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia medesima fatti salvi i fondi in cui vi siano in atto colture suscettibili di danno. E' sempre occorrente il consenso del proprietario del fondo, invece, per l'esercizio della pesca come previsto dagli artt. 841 e 842 del Codice Civile.

ART. 4

ORDINANZE E PROVVEDIMENTI

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione comunale ed ha il potere di adottare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, provvedimenti urgenti per far fronte a situazioni impellenti e non prevedibili nelle ipotesi di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere locale.
2. Il Sindaco, ai sensi degli articoli 50, comma 5, e 54, 2 comma 2, del D.Lgs. 267/2000, nella sua qualità di ufficiale del Governo, può adottare provvedimenti contingibili e urgenti, ovvero misure “*extra ordinem*” non previste dalla legge e quindi a contenuto non predeterminato, finalizzate all'applicazione ed al rispetto delle norme del presente regolamento, con lo scopo e la finalità di reprimere e prevenire pericoli che minacciano la pubblica incolumità.
3. Fatte salve le sanzioni previste da leggi e regolamenti dello Stato e della Regione e da altre norme gerarchicamente sovraordinate a quelle comunali, le ordinanze finalizzate all'applicazione e al rispetto delle norme del presente regolamento, che non abbiano carattere contingibile e urgente, sono emanate dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale.

TITOLO II NORME PARTICOLARI

CAPO I NORME PER I TERRENI PASCOLIVI, CONDUZIONE E CUSTODIA DEGLI ANIMALI AL PASCOLO

ART. 6 MODALITÀ DEL PASCOLO

1. In materia di pascolo, i proprietari e i conduttori di mandrie e greggi, oltre ad osservare le disposizioni dettate dal presente regolamento, sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia veterinaria, nonché le disposizioni emanate dall'Autorità Sanitaria, dal Prefetto e dalla Regione Abruzzo. Gli stessi devono inoltre osservare le leggi forestali ed i relativi regolamenti.

ART. 7 INTRODUZIONE DI ANIMALI E PASCOLO ABUSIVO

1. L'introduzione e l'abbandono di animali nel fondo altrui ed il pascolo abusivo sono regolati dall'art. 636 Codice Penale e, relativamente ai terreni o fondi pubblici, dall'art. 639-bis Codice Penale.
2. Nei fondi non potrà tenersi pascolo di bestiame senza la conveniente custodia e/o dispositivi di contenimento e le cautele necessarie ad impedire danni.

Art. 8 PASCOLO SU TERRENI DEMANIALI

1. L'esercizio di pascolo sui terreni demaniali comunali e non, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dietro presentazione di apposita richiesta scritta da parte dei proprietari degli animali o loro delegati, richiesta dalla quale si evinca la data di arrivo del bestiame e il periodo di permanenza, ovvero tramite l'affidamento della fida pascolo in caso di terreni gravati da uso civico in base ad apposita procedura contrattuale attivata dal Comune. In merito verranno osservate le norme contrattuali stipulate con l'amministrazione comunale o con altro detentore del bene demaniale o civico universale.
2. Sui fondi demaniali ricadenti nell'ambito territoriale del Comune è permesso solo ed esclusivamente il transito delle greggi al fine di raggiungere eventuali terreni privati di cui i pastori possano dimostrare di avere disponibilità attraverso contratto redatto in forma scritta e registrato nei modi e forme di legge stipulato tra il proprietario del fondo ed il proprietario degli animali o suo delegato.
3. È vietato, durante il transito delle greggi, l'abbandono di eventuali animali morti lungo il percorso e il danneggiamento di alberi e/o il taglio di arbusti e cespugli, nonché l'allestimento di strutture e di opere di qualsiasi tipo.
4. È vietato il pascolo di bestiame di qualsiasi sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali alle strade pubbliche e private, nonché sulle rampe di sostegno, sui ripari, sugli argini dei laghi, fiumi e torrenti che attraversano il territorio comunale.
5. Gli animali in transito devono essere accompagnati dal libretto di pascolo, dal quale devono risultare tutti gli esiti degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti immunizzanti ed antiparassitari ai quali sono stati sottoposti, ed essere in regola con tutte le norme igienico-sanitarie vigenti.
6. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 843, commi 2 e 3, e 925 del Codice Civile, il proprietario di bestiame trovato a pascolare in violazione del seguente articolo, sarà denunciato all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 639 del Codice Penale e, oltre al risarcimento di eventuali danni cagionati, verrà sanzionato con la sanzione amministrativa pecuniaria di seguito indicata.
7. L'abbandono di carcasse di animali morti è sanzionato ai sensi del Regolamento CE 1774/2002 e s.m.i. e D.Lgs. 1 ottobre 2012, n. 186.

Art. 9

PASCOLO SU TERRENI PRIVATI

1. L'esercizio del pascolo di greggi o armenti di qualunque sorta su terreni privati è consentito solo a seguito di stipula di contratto redatto in forma scritta e registrato nei modi e forme di legge stipulato tra il proprietario del fondo ed il proprietario degli animali o suo delegato.
2. Il contratto scritto di cui al comma 1 deve essere posseduto dal proprietario delle greggi o degli armenti al momento della presentazione della comunicazione al Comune del proprio arrivo nel territorio comunale.
3. La comunicazione di arrivo delle greggi e/o degli armenti è obbligatoria e va presentata in forma scritta al Sindaco almeno 15 (quindici) giorni prima della partenza. Nella comunicazione vanno indicati gli estremi identificativi del terreno preso in godimento per il pascolo (estremi catastali, nome del proprietario, ecc.), e il nominativo del personale che condurrà il bestiame. Ad essa va allegato il contratto scritto del proprietario del fondo concesso in godimento per il pascolo.
4. Per ogni terreno privato preso in godimento per il pascolo deve essere presentato distinto contratto scritto.
5. Il pascolo deve essere sorvegliato o confinato a mezzo di idonee recinzioni. Il pascolo senza idonea custodia non può esercitarsi che nei terreni presi in godimento a condizione che le aree contermini, anche se appartenenti allo stesso proprietario dell'area concessa a pascolo, siano garantite dallo sconfinamento del bestiame tramite apposite recinzioni.
6. Il proprietario del bestiame trovato a pascolare su terreni di proprietà privata senza aver conseguito il necessario contratto scritto e/o aver presentato la comunicazione al Comune, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di seguito indicata, sarà denunciato all'Autorità Giudiziaria e dovrà risarcire eventuali danni cagionati.
7. Non sono ammessi permessi in forma orale.

Art. 10

PASCOLO NOTTURNO

1. Il pascolo durante le ore notturne è consentito soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti tali da evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, potrebbero derivare a persone, veicoli o alle proprietà circostanti.
2. Il proprietario del bestiame, qualora il fatto non costituisca reato più grave, è tenuto alla rifusione dei danni provocati dai suoi animali.

ART. 11

PASCOLO NEI BOSCHI

1. Per il pascolo nei boschi si rimanda alla vigente legislazione regionale e, in particolare, all'art. 42 della L.R. 4 gennaio 2014, n. 3 – *Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo* – nel testo vigente.

ART. 12

TRANSITO DEL BESTIAME

1. Fatto salvo quanto stabilito dalle norme di polizia veterinaria e sanitarie, coloro che debbono transitare sul territorio con bestiame, non possono per nessun motivo deviare dalla strada principale più breve, né soffermarsi all'aperto, né lasciare gli animali a brucare lungo le rive dei fossi e delle scarpate stradali. Si dovrà mantenere un atteggiamento che non alteri il comportamento degli animali o metta in pericolo la sicurezza delle persone.
2. I proprietari o conduttori di greggi o mandrie in transumanza che attraversano il territorio comunale con gli animali devono:
 - a) garantire che gli animali siano immuni da malattie che ne impediscano lo spostamento;
 - b) far transitare gli animali sulle strade più brevi e possibilmente meno trafficate, per limitare i rischi per gli altri utenti della strada;

- c) evitare che gli animali occupino più della metà della sede stradale;
 - d) garantire la presenza di personale sia in testa che alla fine del gregge o mandria, per segnalarne la presenza ed il potenziale pericolo e accelerare, per quanto possibile, il tempo di percorrenza, soprattutto nei tratti più pericolosi;
 - e) impedire che durante la percorrenza gli animali arrechino danni ai fondi confinanti con la strada pubblica, molestino i passanti e intralcino il traffico;
 - f) impedire il transito degli animali nel centro urbano del Comune e possibilmente delle frazioni, anche se garantiscono l'immediata pulizia della sede stradale;
 - g) impedire la sosta su aree pubbliche e/o private senza la necessaria autorizzazione;
 - h) garantire l'applicazione delle norme nazionali e regionali che regolamentano gli spostamenti, la protezione ed il trasporto con veicoli degli animali.
3. Gli spostamenti degli animali nelle ore notturne o in condizioni di scarsa visibilità (nebbia, ecc.) sono vietati su tutto il territorio comunale indipendentemente dalla pericolosità della strada.

ART. 13

TRATTAMENTO, TRASPORTO E CUSTODIA DEGLI ANIMALI

1. È vietato, secondo il disposto del Codice Penale, così come modificato dalla L. 189/2004, l'abbandono degli animali, nonché incrudelire verso gli animali, maltrattandoli o costringendoli a fatiche eccessive.
2. Per il trasporto di animali su veicoli valgono le norme stabilite nel D.P.R n. 320/54 "Regolamento di Polizia Veterinaria", e nel D.Lgs. 151/2007 con relativi allegati.
3. Gli animali che sono trasportati su veicoli dovranno essere caricati in numero proporzionato alla capienza del veicolo, tenuti in piedi, ed è perciò vietato collocarli con le zampe legate, con la testa penzoloni o, comunque, sistemati in posizione da farli soffrire.
4. È vietato custodire gli animali in luoghi malsani o inadatti ed alimentarli insufficientemente.

CAPO II

TUTELA DELLA PROPRIETÀ FONDIARIA, DELLA FLORA E DELLA FAUNA

ART. 14

PASSAGGIO SU FONDI PRIVATI: DIVIETO DI INGRESSO AI FONDI ALTRUI

1. È vietato entrare o passare abusivamente senza necessità nei fondi altrui anche se non recintati.
2. Negli altri casi il passaggio deve avvenire sul limite di proprietà o sulle servitù esistenti, usando la massima cura affinché non vengano danneggiati i raccolti pendenti, le piante, le siepi e qualunque altra cosa inerente ai fondi stessi.
3. È parimenti vietato accedere e transitare nei fondi altrui incolti, laddove esistano apparenti servitù di passaggio, salvo che non si tratti d'inseguire sciami d'api o animali mansueti sfuggiti al proprietario, come previsto dagli art. 842 e 843 del Codice Civile.
4. È vietato il passaggio sui terreni comunali senza autorizzazione. I possessori di permesso all'attraversamento dei terreni comunali sono tenuti ad osservare le norme per i passaggi sui terreni privati dettate dai commi precedenti.
5. È vietato in ogni caso utilizzare per qualsiasi motivo fondi o spazi di proprietà del Comune, salvo specifiche autorizzazioni.
6. Inoltre è vietato il rinnovo di siepi lungo i fondi privati ai confini con quelli comunali e vicinali, senza avere ottenuto preventiva autorizzazione dall'Ufficio tecnico comunale.
7. L'ingresso abusivo nei fondi altrui è normato dall'art. 637 del Codice Penale.

Art. 15

ACCESSO AI FONDI CON MEZZI NON IDONEI – CAMPEGGIO

1. Sui fondi agricoli, qualsiasi sia la destinazione, anche se incolti e non recintati, non possono accedere mezzi meccanici non abilitati alle lavorazioni, quali moto da cross, fuoristrada, veicoli in genere, ecc., senza il consenso scritto del proprietario o conduttore, da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti.
2. Il Comune individua aree per l'esercizio del campeggio e per la sistemazione di caravan ed autocaravan, sia su terreni demaniali e/o di proprietà che privati, in accordo con il proprietario ed eventuale conduttore.
3. Anche in assenza di precisa regolamentazione e di individuazione di aree apposite, su tutto il territorio comunale è consentito, previo consenso del proprietario del fondo, l'esercizio del campeggio, a condizione che:
 - a) non venga impedito o limitato l'esercizio del pascolo e delle altre attività agricole;
 - b) l'attività di campeggio non sia causa diretta e/o indiretta di inquinamento o molestia al riposo o alle occupazioni delle persone;
 - c) le aree occupate e le aree limitrofe vengano lasciate sgombrare da ogni tipo di rifiuti;
 - d) vengano ripristinate le condizioni originarie del terreno eventualmente smosso per la realizzazione e/o gestione del campeggio;
 - e) si provveda a liberare immediatamente l'area utilizzata qualora l'autorità comunale lo ritenga necessario.
4. I campeggiatori sono comunque tenuti all'osservanza di tutte le norme contemplate dal presente regolamento nonché delle altre norme vigenti.

Art. 16

CANI

1. Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico del territorio comunale, ai sensi del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 - Regolamento di polizia veterinaria - cap V "Rabbia", artt. 83, 84, 85, 86, 87, e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, in particolare art. 15.7, possono essere tenuti liberi, cioè senza guinzaglio o museruola, solo i cani da pastore e quelli delle Forze dell'ordine, per il tempo in cui sono utilizzati nelle rispettive attività.
2. Altrettanto vale per i cani da caccia e da tartufo con le limitazioni temporali e spaziali previste dalle norme specifiche.
3. In tutti i casi, gli animali devono essere sempre sotto il controllo del conduttore o del proprietario, che assumono la responsabilità del loro comportamento.
4. I cani tenuti a guardia degli edifici, su aree non recintate, devono essere governati con idonei sistemi di ritenuta atta a garantire una distanza dagli edifici limitrofi non inferiore di m 30,00. Sia nelle aree recintate che in quelle non recintate vanno apposti uno o più cartelli di segnalazione, lungo il limiti della proprietà e in prossimità degli ingressi, che indichino la presenza dei cani.

ART. 17

FRUTTI DI PIANTE E PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA

1. I frutti delle piante, anche se situate sul confine, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.
2. Quelli spontaneamente caduti sul terreno altrui o sulle pubbliche strade o piazze appartengono al proprietario del terreno su cui il ramo sporge o a chi li raccoglie.
3. Senza consenso scritto o verbale del proprietario o conduttore è vietato raccogliere i prodotti e/o residui presenti sui campi di proprietà altrui, anche quanto sia stata già effettuata la raccolta dei prodotti stessi, nonché compiere altre operazioni consimili sui fondi.

ART. 18

POTATURA E TAGLI ALBERI

1. È consentita la potatura di piante, secondo le buone pratiche agronomiche e forestali, sempre che non si arrechino squilibri tra epigea e quella ipogea della pianta. La potatura andrà eseguita al di fuori

dei mesi di nidificazione dell'avifauna e i residui dovranno essere utilizzati e/o eliminati nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti.

2. Al fine di garantire la permanenza, sul territorio comunale, di piante che caratterizzano il paesaggio e l'ambiente per la loro dimensione, età e forma, è consentito l'abbattimento di un albero privato solo in caso di morte della pianta, grave patologia o deperimento altrimenti non trattabili e pericolo per l'incolumità di persone o danni alle cose, dimostrati con l'analisi di un agronomo. Gli interventi di abbattimento sono altresì consentiti, previa autorizzazione da parte del Comune, in caso di interferenza con costruzioni, linee elettriche o filoviarie, cantieri, ecc. In tal caso dovranno essere reimpiantati analoghi esemplari, di idonea grandezza, in area privata o, in alternativa, in area pubblica individuata dal Comune, a cura e spesa del richiedente.

3. Gli interventi di capitozzatura (eliminazione dell'intera chioma) sono sempre vietati salvo in caso di instabilità della pianta, necessità di conservare le alberature "a forma di salice" (filari di gelsi, salici...) e interferenza delle ramificazioni dell'albero con linee elettriche o filoviarie.

4. Valgono, comunque, le norme di cui alla Legge 14 gennaio 2013, n. 10 - *Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani*; L.R. 4 gennaio 2014, n. 3 – *Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo*; L.R. 20 maggio 2008, n. 6 - *Disposizioni in materia di tutela delle piante di olivo adulte ai fini della loro classificazione, recupero e cessione. Disciplina concernente l'abbattimento e l'espianto di alberi di olivo*.

5. Vanno, comunque, tutelati gli "elementi organizzatori del paesaggio rurale" di cui all'art. 11, comma 1, del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

ART. 19

RACCOLTA PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO

1. Sono considerati prodotti del sottobosco:

- a) i funghi epigei, anche non commestibili;
- b) i muschi;
- c) i turioni di asparago;
- d) le more di rovo;
- e) le bacche di ginepro;
- f) le fragole;
- g) i lamponi;
- h) i tartufi.

2. È consentita, fatto salvo limitazioni derivanti da leggi nazionali e regionali, e nel rispetto dell'art. 8 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, la raccolta individuale giornaliera pro-capite dei prodotti del sottobosco, salvo divieto del proprietario del fondo o dell'usufruttuario o del possessore a qualunque titolo di esso, da segnalarsi con apposite tabelle, nei seguenti quantitativi:

- funghi epigei (vedi L.R. n. 34 del 8.11.2006 recante Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei in Abruzzo, e s.m.i.);
- muschi (vedi L.R. n. 45 del 11.09.1979, recante Provvedimenti per la protezione della flora in Abruzzo);
- more (vedi regolamento ex art. 5, Legge Regionale 4 gennaio 2014, n. 3);
- bacche di ginepro (vedi regolamento ex art. 5, Legge Regionale 4 gennaio 2014, n. 3);
- fragole (vedi L.R. n. 45 del 11.09.1979, recante Provvedimenti per la protezione della flora in Abruzzo);
- lamponi (vedi regolamento ex art. 5, Legge Regionale 4 gennaio 2014, n. 3);
- tartufi (vedi L.R. n. 66 del 21.12.2012 recante Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo, e s.m.i.).

3. È vietato l'uso, nella raccolta dei prodotti, di rastrelli, uncini, o altri mezzi che possono provocare danneggiamenti allo strato umifero del terreno e dell'apparato radicale della flora di cui sopra. I

funghi epigei raccolti devono essere trasportati all'interno di appositi cestini in vimini o materiale analogo, evitando l'uso di buste, sacchi e contenitori chiusi.

4. È vietato danneggiare o distruggere la flora fungina, anche delle specie non commestibili, nonché estirpare, tagliare o comunque deteriorare piante o parte di esse.

5. La raccolta dei prodotti del sottobosco è vietata da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole.

ART. 20

PROTEZIONE DELLA FAUNA LOCALE

1. Fatta salva la speciale normativa in materia di protezione della fauna, è vietata l'uccisione la cattura, il trasporto ed il commercio di uccelli (ivi compreso le uova e i nidacei), mammiferi, rettili e anfibi, nonché l'alterazione, la dispersione, la distruzione o il prelievo dei relativi nidi, tane e/o ricoveri.

2. È altresì vietata la cattura, il trasporto e il commercio di tutte le specie di molluschi del genere *Helix* (lumaca con chiocciola) nel periodo compreso tra il primo marzo e il primo agosto di ogni anno. Nel restante periodo dell'anno la cattura di lumache è consentita per quantitativi non superiori a 1,5 Kg giornalieri pro capite. In detto periodo la raccolta è comunque vietata da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole. Valgono, comunque, le norme di cui alla L.R. 7 settembre 1993, n. 50 - *Primi interventi per la difesa della biodiversità nella Regione Abruzzo: tutela della fauna cosiddetta minore*.

3. L'esercizio della caccia e della pesca sui terreni del territorio comunale è disciplinato dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

4. Fermo restando quanto previsto dalla Legge, 24/12/2004 n. 313 e s.m.i. e dalla L.R. 9 agosto 2013, n. 23, a norma dell'art. 924 del Codice Civile il proprietario di sciame di api ha diritto di inseguirli sul fondo altrui, ma deve una indennità per l'eventuale danno cagionato al fondo; se non li ha inseguiti entro due giorni o ha cessato durante due giorni di inseguirli, può prenderli e ritenerli il proprietario del fondo.

5. È vietato provocare la moria di api con qualsiasi metodo, diretto o indiretto; il proprietario del fondo dove si è insediato uno sciame d'api è tenuto a verificare l'origine dello sciame ed avvisare il legittimo proprietario per il recupero.

6. Qualora, trascorso il periodo di legge, il proprietario dello sciame non sia stato individuato o non abbia provveduto al recupero, il proprietario del fondo non interessato a ritenere lo sciame potrà rimuoverlo dalla sua proprietà tramite apicoltore dotato di idonea attrezzatura.

ART. 21

DIFESA CONTRO LE MALATTIE DELLE PIANTE

1. Fatte salve le disposizioni dettate dalla normativa vigente in materia, è fatto obbligo ai proprietari e ai conduttori, a qualunque titolo, di aziende agricole, di denunciare al Servizio Fitopatologico della Regione Abruzzo la presenza, sui loro fondi o, in generale, sul territorio comunale, di insetti e/o crittogame sconosciuti agli agricoltori stessi dell'area e che appaiono diffusibili e pericolosi per i danni che possono arrecare alle piante e alle produzioni, affinché vengano individuate e divulgate in tempi brevi le metodologie di lotta efficaci.

2. Su esplicita richiesta del Servizio Fitopatologico o di altro ufficio competente della Regione Abruzzo, il Sindaco o il dirigente comunale competente, a secondo dei casi previsti dalle norme vigenti, impartiscono le disposizioni in materia di trattamenti antiparassitari o di altri metodi di lotta individuati, anche con ordinanze o altri atti che devono essere scrupolosamente rispettati da proprietari e conduttori delle aziende agricole.

ART. 22

CARTELLI INDICATIVI DI RECENTI TRATTAMENTI

ANTIPARASSITARI O PER ESCHE AVVELENATE

1. Qualora su determinati terreni venissero distribuite sostanze antiparassitarie appartenenti alle classi tossicologiche XN (nocivo), T (tossico) e T+ (molto tossico), oppure fossero state sparse a scopo di protezione agricola esche avvelenate, la circostanza dovrà essere segnalata con cartelli ben visibili da porsi lungo tutto il perimetro del terreno medesimo.
2. L'imprenditore agricolo dovrà attenersi a quanto disposto dal DPR. n. 290 del 2001 art. 42 comma 3 e dalla DGR 159 del 20/02/2007.

ART. 23

USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

1. L'utilizzazione di fitofarmaci classificati come tossicologiche XN (nocivo), T (tossico) e T+ (molto tossico), deve essere munito di apposito patentino rilasciato dalle autorità competenti, dopo aver obbligatoriamente uno specifico corso ed aver superato il relativo esame, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 163 del 4 marzo 2015 - *Disciplina delle nuove norme in materia di prodotti fitosanitari e procedure agli interventi formativi per venditori, consulenti ed utilizzatori di tali prodotti ai sensi del D. Lgs. 150/2012*.
2. Tutti i prodotti fitosanitari, anche se non appartenenti alle categorie a rischio, devono essere conservati in azienda in appositi locali o armadi, chiusi a chiave e resi inaccessibili ai non addetti.
3. È vietato l'uso degli antiparassitari agricoli per scopi diversi da quelli contenuti sull'etichetta del prodotto, in particolar modo, è vietato l'uso di insetticidi, acaricidi e diserbanti, durante la fioritura di erbai e frutteti per non danneggiare le api ed altri insetti impollinatori.
4. Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, in materia di utilizzo di prodotti fitosanitari, è fatto obbligo a chiunque impieghi per scopi produttivi e agricoli tali prodotti in prossimità di case isolate o riunite, poste fuori dal centro abitato, o in prossimità dei centri abitati, di porre ogni precauzione per assicurare la tutela della pubblica e privata incolumità, nonché della propria, evitando danni a persone, animali e/o cose.
5. Le miscele di prodotti fitosanitari con l'acqua, devono essere preparate esclusivamente presso l'azienda agricola, in locali ben ventilati ovvero all'aperto e, possibilmente, in prossimità delle colture da trattare. Tale operazione è comunque vietata presso fontane, pozzi e/o sorgenti, corsi d'acqua in genere, e altri siti sensibili. Vanno in ogni caso adottate tutte le cautele per evitare contaminazioni di qualsiasi corpo idrico.
6. Il livello di riempimento dell'attrezzatura utilizzata per lo spargimento deve essere tale che la miscela, specie durante il trasporto, non tracimi. Il bocchettone di carico deve essere munito di apposito coperchio di tenuta. I dispositivi "carica botte" devono essere utilizzati esclusivamente per il riempimento dell'atomizzatore con l'acqua. È vietata la pulizia degli attrezzi e delle macchine con tali dispositivi.
7. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme vigenti e, in particolare al Decreto Interministeriale 22 gennaio 2014 – *Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»*, e all'allegato 3 della Deliberazione di Giunta Regionale n. 163 del 4 marzo 2015 - *Disciplina delle nuove norme in materia di prodotti fitosanitari e procedure agli interventi formativi per venditori, consulenti ed utilizzatori di tali prodotti ai sensi del D. Lgs. 150/2012*.

ART. 24

PRODUZIONE DI LUCI, SUONI, ODORI, FUMI MOLESTI. SCIAMI D'API.

1. Al fine di tutelare il riposo e le attività umane, nelle vicinanze di insediamenti residenziali o di case isolate è vietata la produzione di grida, spari, e rumori comunque molesti, nonché l'esercizio di attività che producano l'emissione di suoni e/o rumori molesti.

2. È vietato utilizzare, o comunque tenere in funzione, macchine e/o utensili di qualsiasi tipo dotati di motore a scoppio, elettrico o pneumatico, ad una distanza inferiore a metri 20,00 dall'abitazione più vicina.
3. In deroga alle prescrizioni di cui ai commi precedenti possono essere eseguiti, anche a distanze inferiori, lavori di consueta lavorazione e/o manutenzione dei fondi agricoli e delle aree di pertinenza delle abitazioni. In tal caso le attività sono interdette nelle fasce orarie dalle 15:00 alle 17:00 e dalle 21:00 alle 8:00.
4. L'utilizzo di cannoncini antistorno e/o dissuasori sonori è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:
- posizionamento del cannone il più possibile lontano da abitazioni, e comunque a distanza non inferiore a m 100,00 e con la bocca da fuoco non rivolta verso le abitazioni;
 - dotazione di struttura di sicurezza per la protezione del cannoncino al fine di evitare possibili manomissioni;
 - utilizzo nella fascia oraria dalle ore 6:00 alle ore 21:00 con cadenza di sparo ogni 15 minuti.
5. L'utilizzo di cannoni antigrandine è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:
- posizione del dispositivo ad una distanza non inferiore di m 200,00 dalle civili abitazioni, con esclusione di quelli di proprietà dei fruitori del servizio;
 - periodo di utilizzo dal 01 giugno al 30 settembre e comunque per un periodo non superiore a 4 mesi annui.
6. Ferme restando le normative edilizie, le N.T.A. del vigente Piano Regolatore Generale, le norme del vigente Regolamento Edilizio Comunale, e le disposizioni di cui alla legge regionale d'Abruzzo n.18/1983 – nel testo vigente – in prossimità di case isolate o insediamenti residenziali è vietato realizzare e/o mantenere in esercizio rimesse di attrezzi agricoli e meccanici, gabbie, stalle o ripari di qualsiasi natura per animali, escluse le cucce per gli animali di compagnia, nonché la detenzione di animali, esclusi gli animali di compagnia (come definiti dalla Circolare del Ministero della Salute, prot. n. 4902 del 16/03/2011), ad una distanza inferiore a m 50,00 dall'abitazione più vicina.
7. È vietato far stazionare o comunque lasciare liberi cani o altri animali domestici in prossimità delle abitazioni vicine, e comunque ad una distanza inferiore di m 30,00 da queste.

TITOLO III
DIFESA DEL SUOLO, STRADE, ACQUE

CAPO I
COLTIVAZIONE TERRENI E SISTEMAZIONI AGRARIE

Art. 25
COLTURE AGRARIE E ALLEVAMENTI DI BESTIAME
DISCIPLINA E LIMITAZIONI

1. Ciascun proprietario di terreni e di fabbricati può usare dei suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo o disagio per i vicini e siano sempre osservate le particolari norme di buona pratica agricola per le colture e gli allevamenti. A tal fine, costituiscono strumenti di riferimento l'allegato "A" del presente Regolamento e i principi della "Condizionalità" previsti dal Reg. CE 1782/2003 (Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali) e ripresi dal Reg. CE 73/2009.
2. Quando si renda necessario, per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, è data facoltà al Sindaco di imporre, con ordinanza, le opportune modalità di esercizio delle attività o delle colture medesime e ordinarne, in caso di inadempienza, la cessazione.

Art. 26
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMAZIONI AGRARIE

1. Le acque piovane che cadono sui terreni, coltivati o no, devono essere regimate a cura dei proprietari dei fondi, o comunque di coloro che hanno diritti sugli stessi a qualunque titolo, con riferimento al codice civile in modo tale che giungano ai collettori esterni con la minore velocità e in un tempo che sia il più lungo possibile, compatibilmente con la necessità di assicurare l'efficace sgrondo delle acque, al fine di evitare problemi di erosione, dilavamento e instabilità.
2. In generale, in base al tipo di utilizzazione agraria dei suoli ed in funzione della loro pendenza, in ottemperanza a quanto previsto anche dal Reg. (CE) n. 73/2009, e dai provvedimenti regionali in merito, anche in terreni posti al di fuori del Vincolo Idrogeologico e non individuati dal vigente Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.), deve essere attuata un'appropriata sistemazione del terreno per lo smaltimento delle acque in eccesso, idonea a non provocare o comunque non contribuire all'insorgere di fenomeni di dissesto nel caso di eventi atmosferici ordinari.
3. Gli interventi di cui ai successivi commi 4, 5, 6, 7 potranno essere effettuati direttamente dall'imprenditore agricolo, senza la preventiva redazione di studi e progetti da parte di tecnici abilitati, qualora non già prescritta da specifiche normative di settore.
4. In appezzamenti con pendenza media inferiore al 40% utilizzati come seminativi in successione colturale o in rotazione, a seconda della loro estensione e della loro posizione all'interno del sottobacino dovranno essere realizzate, tutte o in parte, e/o mantenute efficienti, le seguenti opere di regimazione per proteggere il suolo dall'erosione mediante misure idonee:
 - a) Solchi acquai temporanei (scoline) e/o permanenti (fosse livellari), ad andamento livellare o comunque trasversale alla massima pendenza.
 - I solchi acquai (scoline e fosse livellari) devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e dimensionate per lunghezza sezione e pendenza in modo tale da garantire il deflusso regolare delle acque intercettate fino al collettore di destinazione e devono avere una distanza interasse tra loro non superiore a 80,00 m; nella loro realizzazione si dovrà tenere conto degli elementi caratterizzanti l'eventuale fenomeno erosivo, quali profondità e dimensioni dei solchi, affioramento degli strati meno fertili del suolo, eventuali fenomeni franosi.
 - I solchi acquai temporanei potranno essere eliminati con la lavorazione del terreno per essere poi tracciati nuovamente a lavorazione ultimata.

b) Fasce inerbite. In caso di elevata acclività, ove vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, è necessario comunque attuare opere riconducibili agli impegni alternativi previsti dal Reg. CE 1782/2003 (Condizionalità) quali fasce inerbite finalizzate al contenimento dell'erosione e ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza in funzione della sicurezza dell'operatività delle macchine, di larghezza non inferiore a metri 5,00 e ad una distanza interasse, tra loro, non superiore a metri 60.

c) Strade fosso per il passaggio delle macchine agricole con profilo in contropendenza rispetto al pendio e andamento trasversale alle linee di massima pendenza, interasse non superiore ad 80 mt dalle altre scoline dello stesso appezzamento possono sostituire a tutti gli effetti i solchi acquai

d) Collettori naturali o artificiali, adeguatamente dimensionati, disposti lungo le linee di massima pendenza, nei quali scaricano le fosse livellari e le strade fosso. Tali collettori conducono le acque di monte entro i fossi principali o i corsi d'acqua.

e) Drenaggi sotterranei e rippature profonde.

5. In appezzamenti con pendenza media inferiore al 40%, utilizzati come pascoli e pratipascoli, valgono le direttive di cui al comma 4. Le scoline, in relazione all'estensione dei fondi agricoli e alla loro posizione all'interno del sottobacino, potranno essere tuttavia più frequentemente omessi o realizzati con interasse fino a m 80.

6. In appezzamenti con pendenza media inferiore al 40%, utilizzati come frutteti e vigneti, le direttive di cui al comma 4, valgono solo nel caso in cui i filari siano realizzati lungo le linee di massima pendenza e non vi sia copertura erbosa dell'interfilare per almeno otto mesi all'anno. Tali appezzamenti dovranno comunque presentare a valle un fosso di guardia di adeguate dimensioni atto a intercettare e convogliare eventuali acque provenienti da monte fino al collettore sottostante.

7. Per gli impianti arborei da legno e i boschi di nuovo impianto andrà sempre realizzato l'inerbimento degli interfilari nel pieno rispetto del Reg. (CE) n. 73/2009.

8. In appezzamenti con pendenza media pari o superiore al 40%, utilizzati come seminativi in successione colturale o in rotazione, frutteti, vigneti e oliveti, la realizzazione di opere idonee allo smaltimento delle acque in eccesso, sia in superficie che in profondità, dovrà sempre avvenire sulla base di specifici progetti redatti da tecnici abilitati.

9. I terreni con pendenza media superiore al 60% non possono essere assoggettati a colture e/o rotazioni colturali che richiedano lavorazioni agricole annuali del suolo.

10. Qualora l'evento meteorico arrechi danni a manufatti o a proprietà altrui e le indicazioni suggerite non siano state messe in atto, fatte salve le inadempienze per le quali si possono configurare i reati di cui agli artt. 426 e 427 del Codice Penale, la responsabilità e la rifusione del danno sono a carico del soggetto inadempiente.

Art. 27

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMAZIONI AGRARIE SU TERRENI INSTABILI

1. Nei terreni ricadenti su aree interessate da frane attive individuate dal Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) con livello di pericolosità elevato (P3) e molto elevato (P4), fermo quanto già previsto dalle stesse Norme Tecniche di Attuazione in materia di lavorazioni agricole (art. 5), le pratiche colturali devono comunque essere coerenti con le condizioni statiche delle zone ed essere corredate dalle necessarie opere di regimazione idrica superficiale.

2. I più generali e indispensabili provvedimenti sono quelli tesi a limitare il più possibile l'infiltrazione delle acque nel sottosuolo:

a) a monte e all'esterno delle nicchie di distacco delle frane e delle aree a potenziale movimento di massa, vanno pertanto eseguiti fossi di guardia inerbiti o, preferibilmente, rivestiti con legname e/o pietrame locale, opportunamente dimensionati, con la funzione di intercettare e allontanare le acque scolanti dai terreni circostanti;

b) all'interno delle aree in frana, previo eventuale modellamento della superficie, va di norma realizzata una rete di fossi inerbiti o, preferibilmente, rivestiti con legname e/o pietrame locale, a

spina di pesce, formanti piccoli salti per ottenere una migliore dissipazione dell'energia delle acque scolanti.

3. La realizzazione di opere di regimazione idraulica all'interno degli ambiti territoriali oggetto del presente articolo, compresi gli interventi descritti al comma 2, dovrà sempre avvenire sulla base di specifici progetti redatti da tecnici abilitati.

Art. 28

MANUTENZIONE TERRENI

1. È fatto obbligo ai proprietari e/o possessori, a qualsiasi titolo, di terreni agricoli incolti o tenuti in abbandono, di provvedere alla bonifica dei terreni medesimi, mediante il taglio delle erbe infestanti e delle sterpaglie ed asportazione di rifiuti di ogni genere, entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno; in prossimità delle abitazioni il taglio delle erbe infestanti e delle sterpaglie deve avvenire almeno due volte l'anno, la prima non oltre il 15 marzo di ogni anno e la seconda non oltre il 30 settembre di ogni anno.

2. La pulizia dei terreni potrà avvenire mediante trinciatura delle sterpaglie, aratura, erpicatura, fresatura, ecc. Nel caso la pulizia dei terreni avvenga con macchine falciatrici i rifiuti prodotto dovranno essere asportati.

3. È fatto obbligo a chiunque abbia in proprietà e/o comunque, in disponibilità, spazi verdi all'interno del centro abitato, di provvedere alla manutenzione degli stessi attraverso lo sfalcio periodico dell'erba, la pulizia, la potatura delle siepi, l'eliminazione di sterpaglie, la rimozione di oggetti e rifiuti che possano pregiudicare l'igiene pubblica e deturpare l'ambiente. Il taglio delle erbe infestanti e delle sterpaglie deve avvenire almeno due volte l'anno, la prima non oltre il 15 marzo di ogni anno e la seconda non oltre il 30 settembre di ogni anno.

4. Fatto salvo quanto disposto dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo Codice della Strada" e relativo Regolamento di Attuazione, i proprietari dei fondi sono obbligati a tagliare e tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade pubbliche e tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale esterno, a tutela del transito, della visibilità e della regolare manutenzione delle opere.

5. È fatto obbligo ai proprietari frontisti delle strade di tenere pulito il marciapiede e la sede stradale da fogliame, rami, pigne, frutti, sementi e quanto proveniente da siepi o alberi prospicienti, nonché di tagliare i rami delle piante e degli arbusti che protendono oltre il confine dell'area di proprietà, qualora limitino la transibilità, veicolare e pedonale, la visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettano la leggibilità dei segnali o creino pericoli per la circolazione.

6. In caso di inadempienza, l'autorità comunale, con propria ordinanza, intimerà la pulizia delle aree o dei fabbricati e/o il taglio della vegetazione e/o la pulizia della sede stradale; nel caso di ulteriore inosservanza si procederà d'ufficio all'esecuzione delle opere di pulizia e/o bonifica e/o taglio della vegetazione, addebitandone i costi ai proprietari e/o ai conduttori, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

CAPO II

STRADE ED ACQUE

Art. 29

TUTELA DELLE STRADE E REGIME DELLE ACQUE (DISTANZE PER FOSSI, CANALI E ALBERI)

1. È proibita ogni alterazione, occupazione e scavo, anche temporaneo, della massicciata stradale, l'alterazione dei fossi laterali e delle loro sponde, lo scavo di nuovi fossi, l'imbonimento anche parziale e precario di quelli esistenti, per qualunque motivo, compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi, salvo il permesso dell'Autorità competente.

2. Ai proprietari (o ai conduttori del fondo) è fatto obbligo di mantenere in efficienza la viabilità poderal e di rispettare gli alberi isolati o a gruppi nonché le siepi e i filari d'alberi confinari, ai sensi di quanto previsto dalla L.R. 4 gennaio 2014, n. 3, salvo il permesso dell'autorità competente.
3. Ai sensi del R.D. 523/1904 ai proprietari (o ai conduttori del fondo) e frontisti di corsi d'acqua pubblici è fatto obbligo di evitare ogni alterazione della vegetazione ripariale nella fascia di m 10 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, salvo autorizzazione dell'Ente Competente.
4. I proprietari (o conduttori del fondo), e i frontisti, sono tenuti a mantenere in piena efficienza i fossi di guardia, di scolo, le cunette stradali in corrispondenza degli accessi ai fondi e tutte le altre opere di sistemazione, liberandoli dai residui di lavorazione dei terreni, nonché dalle foglie e dal terriccio in essi accumulatisi. Tali obblighi sussistono anche per i terreni a coltura agraria nei quali siano state sospese, temporaneamente o permanentemente, le lavorazioni del suolo.
5. Negli interventi di manutenzione dei fossi stradali è necessario operare in modo da non incidere in nessun caso il piede della scarpata sovrastante, eventualmente riducendo, ove indispensabile, la superficie della sezione del fosso medesimo.
6. Oltre alle acque meteoriche anche le acque di irrigazione, delle cunette stradali e quelle di scolo dei serbatoi, degli abbeveratoi, ecc, debbono essere regimate in modo da non procurare danni ai terreni stessi, a quelli limitrofi ed alle pendici sottostanti.
7. Le distanze da osservare per piantare alberi presso il confine di proprietà privata sono quelle prescritte dell'articolo 892 del Codice Civile.
8. Ai sensi del R.D. 523/1904, le distanze da osservare per piantare alberi in prossimità dei confini con il demanio idrico, sono quelle di almeno m 10 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine dei corsi d'acqua pubblici. In tale fascia è comunque vietato bruciare, estirpare o sradicare la vegetazione ripariale presente al fine di non pregiudicare la stabilità delle sponde;
9. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i., la distanza da rispettare per impiantare alberi lungo il confine del demanio stradale, all'esterno dei centri abitati, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del suo ciclo vegetativo e, comunque, non inferiore a sei metri; all'interno dei centri abitati si applicano le distanze fissate dall'articolo 892 del Codice Civile.
10. Le fasce di rispetto per aprire canali e fossi, impiantare alberi e siepi vive, o collocare recinzioni lungo il confine del demanio stradale, all'esterno dei centri abitati, sono quelle fissate dall'articolo 26, commi 7 e 8, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i.; all'interno dei centri abitati si applicano le distanze fissate dall'articolo 892 del Codice Civile.
11. Qualora l'evento meteorico, che non rivesta carattere eccezionale riconosciuto con decreto arrechi danni a manufatti o proprietà altrui, e le indicazioni di cui ai punti precedenti non siano state messe in atto, fermo restando quanto previsto dagli artt. 426 e 427 del Codice Penale, la responsabilità e la rifusione del danno sono a carico del soggetto inadempiente.

Art. 30

GESTIONE DEI FOSSI E CANALI PRIVATI, DI CORSI D'ACQUA PRIVATI MINORI, NATURALI O ARTIFICIALI

1. Gli utenti di canali naturali o artificiali sono obbligati ad agevolare il normale deflusso delle acque e ad impedire la loro fuoriuscita nelle aree circostanti
2. Ai proprietari di fossi e/o canali privati, di corsi d'acqua minori privati, naturali o no o ai loro aventi causa, è fatto obbligo di provvedere alla loro pulizia dalla vegetazione in modo tale da renderli sgombri dall'eccessiva vegetazione e da evitare il formarsi di depositi di materiali vari che impediscano, anche nel caso di intensificazione dei flussi idrici, il naturale deflusso delle acque.
3. I fossi di proprietà privata prospicienti strade pubbliche o di uso pubblico devono essere spurgati almeno una volta all'anno e, occorrendo, anche più volte, a cura e spese dei proprietari o dei conduttori dei fondi.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, al fine di salvaguardare la capacità di regimazione delle acque meteoriche, è fatto divieto ai proprietari e conduttori dei fondi di sopprimere fossi e canali.

5. Nelle ricomposizioni fondiarie e sistemazioni agrarie è fatto obbligo di ricostituire ai margini dei nuovi fondi una rete di affossature che garantisca almeno la preesistente capacità di invaso complessiva dell'area oggetto dell'intervento.

Art. 31

GESTIONE DEI CORSI D'ACQUA E DEFLUSSO DELLE ACQUE

1. Ai soggetti privati è vietato apportare, senza autorizzazione da parte degli Enti competenti, qualsiasi variazione o innovazione al corso delle acque pubbliche (R.D. 25 luglio 1904, n.523).

2. Qualora, per esigenze contingenti si dovesse procedere a realizzare o modificare affossature non demaniali esistenti comprese quelle sui o fra i campi, coltivati o no, dovrà essere chiesto Nulla Osta al Comune che la rilascia solo dopo aver constatato che, secondo la relazione di un tecnico abilitato, non sono possibili soluzioni alternative, che il nuovo tracciato sia migliorativo o analogo al precedente e non si arrechino variazioni al defluire delle acque verso il collettore in cui avveniva lo scarico. Nel caso in cui sia prevedibile una alterazione negativa ai deflussi idrici, la relazione tecnica dovrà indicare quali siano le soluzioni adottate e le opere da realizzare al fine di garantire lo smaltimento dell'acqua secondo le nuove linee direttrici.

3. I fossi di scolo che si dimostrino o fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi confluisce e di smaltirla senza danni a terzi o alle cose, dovranno essere convenientemente allargati, approfonditi e opportunamente regimate.

4. I proprietari di terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo.

5. I corsi d'acqua minori, naturali o no, privati o pubblici, distinti dai fiumi o dai torrenti e identificabili nelle denominazioni di fossetti, rivi, colatori ecc, saranno mantenuti dai proprietari dei beni che li fronteggiano, e di quelli cui servano di scolo oppure dai possessori o utenti delle loro acque, contribuendo proporzionalmente alla lunghezza interessante la relativa proprietà o all'entità dell'utilizzo;

7. È vietato scaricare le acque dei campi sulle strade. Nel caso di siti morfologicamente inadatti, nei quali fosse inevitabile far versare le acque di un terreno sopra una strada, è consentito realizzare fossi di scolo laterali alle strade adeguatamente dimensionati che raccolgano le acque e le conducano fino al più vicino recettore (caditoia, fosso pubblico). In casi particolari possono essere ammesse deroghe e messe in atto soluzioni tecniche differenti solo se espressamente autorizzate dall'Ente Pubblico interessato.

8. Fatta salva la normativa vigente relativa allo scarico delle acque al suolo e nei corpi idrici superficiali (D.Lgs. n. 152/2006, R.D. 523/1904) è vietato convogliare qualsiasi sostanza e/o materiale diversi dalle acque meteoriche nei fossi delle strade pubbliche, vicinali e interpoderali, ovvero nelle scoline e nei canali di scolo.

Art. 32

FOSSI E/O CANALI INSUFFICIENTI

1. L'Ufficio Tecnico Comunale verifica l'eventuale insufficienza idraulica dei fossati privati a seguito di eventi meteorici che evidenziano possibili problemi di deflusso delle acque piovane o su segnalazione da parte di soggetti privati e/o Enti e Autorità pubbliche.

2. Nel caso si verifichi l'insufficienza e la stessa derivi dalla mancata applicazione delle norme di cui al presente Regolamento, con Ordinanza del Responsabile dell'Ufficio competente il/i proprietario/i del fosso o canale verrà obbligato ad effettuare gli interventi di adeguamento, pena l'esecuzione d'ufficio con addebito degli oneri.

3. Nel caso si determini che l'insufficienza sia dovuta a modificazioni antropiche e/o modifiche del territorio, non attribuibili ai proprietari del canale o fosso, (nuove destinazioni urbanistiche, nuovi

insediamenti edilizi residenziali e/o produttivi, sistemazioni agrarie, ecc.), l'adeguamento necessario è considerato opera di urbanizzazione primaria e sarà a carico del Comune e/o dei soggetti che hanno eseguito le opere e/o le lavorazioni che hanno portato ad un maggior carico sui corsi d'acqua in questione. Al proprietario dei fondi aggravati da una maggiore servitù di scolo è dovuta un'indennità proporzionale al pregiudizio arrecato.

4. Qualora l'opera idraulica sia relativa a fossati e/o canali in gestione di Enti Pubblici, il Comune attiverà le più idonee forme di collaborazione al fine di risolvere gli inconvenienti idraulici evidenziati, ripartendo gli oneri come indicati ai commi precedenti.

5. In particolare, per i fossi ad esclusivo servizio delle strade comunali o vicinali in uso pubblico, il Comune provvede ad individuare gli interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque (espurgo, risezionamento, ecc.) ed alla programmazione degli stessi.

Procederà inoltre alla esecuzione dell'opera d'intesa con i proprietari frontisti con i quali stipulerà apposita convenzione ove saranno disciplinate le modalità di intervento e la ripartizione dei relativi oneri economici.

6. Nel caso di cui al comma 5, qualora qualcuno dei proprietari frontisti non dia il proprio assenso, il Comune provvederà comunque all'esecuzione dei lavori imputando all'interessato le rispettive quote di spesa. In tal caso il Comune, con lettera formalmente notificata a norma di legge, assegnerà un congruo termine entro il quale il frontista dovrà dichiarare l'adesione all'iniziativa informandolo che, in caso di mancata risposta o risposta negativa, provvederà ugualmente attribuendogli comunque la quota di competenza della spesa sostenuta. Quest'ultima verrà quantificata sul preventivo di spesa fatta salva, comunque, l'esatta definizione dell'importo a fine lavori.

Art. 33

SIEPI ED ALBERI PROSPICIENTI LE STRADE

1. Fatto salvo quanto disposto dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada", i proprietari dei fondi sono obbligati a tagliare e tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade pubbliche e tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale esterno, a tutela del transito, della visibilità e della regolare manutenzione delle opere.

2. Fatto salvo quanto disposto dal Codice Civile e dal Codice della Strada, è vietato piantare alberi o siepi lateralmente alle strade a distanze inferiori a:

a) metri tre, misurati dal ciglio esterno del fosso o limite stradale, per gli alberi e per le siepi di altezza maggiore di un metro;

b) metri uno, misurati come sopra, per le siepi tenute ad un'altezza non maggiore di un metro;

3. In particolare, presso le curve stradali, le siepi e le ramaglie dei terreni adiacenti non dovranno elevarsi ad altezza maggiore di m 1,00 sopra il piano stradale; ciò a partire almeno da 20,00 metri prima di un incrocio, di un passo carrabile o sul lato interno dall'inizio della curva.

4. Quando eseguite, le piantagioni dovranno essere attuate utilizzando specie arbustive e arboree autoctone in base alla vegetazione naturale presente ed alla altitudine e, comunque, evitando di utilizzare specie naturalizzate infestanti quali, ad esempio, robinia, ailanto, maclura, ecc.

5. È fatto obbligo ai proprietari frontisti delle strade di tenere pulito il marciapiede da fogliame, rami, pigne, sementi e quant'altro proveniente da siepi o alberi prospicienti, nonché di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, qualora limitino la normale visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettano la leggibilità dei segnali, o creino pericoli per la circolazione.

6. Il taglio della vegetazione arborea ed arbustiva lungo le strade di ogni tipo, da effettuarsi per il mantenimento delle condizioni di sicurezza della circolazione, dovrà essere eseguito in maniera da non compromettere la sopravvivenza stessa delle piante interessate dalla potatura; in particolare si dovrà operare con modalità operative e strumentazioni idonee ad evitarne lo sfibramento.

Art. 34

CONSERVAZIONE DELLE STRADE

1. La materia è disciplinata dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada) in S.O. alla Gazz. Uff. n. 303 del 28 dicembre 1992.

Art. 35

DIVIETI ASSOLUTI E PERMESSI

1. Nei fossati indicati nel precedente art. 28 e seguenti, è assolutamente vietato:

- realizzare opere di qualsiasi genere che impediscano il regolare deflusso delle acque;
- ingombrare con terra, legno, pietre, sfalci di erbe, potature di rami, rifiuti di qualsiasi genere, l'alveo dei fondi;
- immettere scarichi diversi da quelli derivanti da acque piovane, se non regolarmente autorizzati; le acque reflue depurate potranno essere immesse solo nel rispetto di quanto previsto dalla norme vigenti (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; L.R. 29 luglio 2010, n. 31 e s.m.i.; Piano Tutela delle Acque Regione Abruzzo, e altre norme in materia).

Gli scarichi in fossi campestri, di drenaggio o di scolo si configurano, comunque, come scarichi sul suolo; tali casistiche saranno autorizzabili unicamente con particolari prescrizioni:

a) dovrà essere garantito, in ogni periodo dell'anno, il corretto allontanamento/smaltimento nel corpo recettore dei reflui dell'impianto di trattamento dei reflui, in modo tale da evitare ristagni di qualsiasi natura che possano causare inconvenienti igienico-sanitari e/o ambientali;

b) le operazioni di ripulitura del corpo recettore ed eventuale riaffossature per le fosse campestri, dovranno essere eseguite periodicamente in accordo con i proprietari frontisti degli stessi, in modo tale che non si producano effetti di malsania igienico-sanitaria. Sono fatti salvi i rapporti di tipo civilistico con gli eventuali proprietari dei terreni in cui è presente il corpo recettore dello scarico;

- ridurre il volume di invaso originario dei fossi poderali facenti parte della rete scolante di bacino; sono ammesse le opere edili strettamente necessarie a realizzare passaggi interpoderali purché dette opere non riducano la sezione utile di scolo. Tale verifica verrà effettuata dall'Ufficio Tecnico Comunale che si esprimerà sulla compatibilità idraulica secondo le norme e i regolamenti vigenti.

2. Eventuali lavori di chiusura o interrimento dei fossi poderali, legati a sistemazioni agrarie o a un cambio di destinazione urbanistica/d'uso del territorio, dovranno ottenere specifico nulla osta dell'autorità competente (Consorzio di Bonifica e/o Provincia e/o Autorità di Bacino).

3. Per tutte le opere citate al comma precedente è comunque fatto obbligo di ricostituire ai margini dei nuovi fondi almeno la preesistente capacità di invaso o di dimostrare che l'intervento di sistemazione non modifica la capacità di invaso complessiva dell'area oggetto di intervento.

4. È fatto obbligo di ripristinare in quantità e qualità tutte le specie vegetali tagliate in seguito a lavori di sistemazione fondiaria, rispettando le distanze di cui all'art. 29 del presente Regolamento.

5. Nei fondi confinanti con fossi, canali, strade pubbliche o private, dovranno essere costituite fasce di rispetto non soggette alle periodiche lavorazioni di messa a coltura, in modo da evitare l'ostruzione parziale o totale dei fossi, la rovina delle rive dei fossi e canali, il danneggiamento delle strade. Tali fasce dovranno essere di larghezza pari a:

a) m. 4,00 dal ciglio di fossi pubblici, dalle strade pubbliche e dai fossi privati di rilevante importanza;

b) m. 1,00 dal ciglio dei fossi privati di minore importanza, e dalle strade private.

Le fasce di rispetto indicate nei punti a) e b) dovranno essere coperte con manto erboso permanente o piantumate con alberi e/o arbusti nel rispetto delle distanze di cui all'art. 28 e seguenti del presente regolamento.

6. In caso di ostruzione di fossi e canali, o danneggiamento di strade, nel corso di lavori di aratura e/o sistemazioni fondiarie, le condizioni originali dovranno essere immediatamente ripristinate a cura e spese del proprietario o conduttore del fondo dove sono state effettuate le lavorazioni.

CAPO III

CONSOLIDAMENTO VERSANTI

Art. 36

CONSOLIDAMENTO VERSANTI SOGGETTI A FENOMENI DI DISSESTO

1. Per conservare e ripristinare condizioni di stabilità di versanti stradali e per la realizzazione di opere di regimazione, si dovranno adottare, ove possibile, tecniche di ingegneria naturalistica, e comunque, in ogni caso, le tipologie di intervento meno invasive dal punto di vista paesaggistico-ambientale.

CAPO IV

BOSCHI E PREVENZIONE INCENDI

Art. 37

BOSCHI

1. Le modalità di trattamento dei boschi sono definite dalla L.R. 4 gennaio 2014, n. 3 - Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo.

Art. 38

DIFESA INCENDI BOSCHIVI

1. La materia è disciplinata dalla Legge 21 novembre 2000 n. 353 (Legge quadro in materia d'incendi boschivi) e dal Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ai sensi dell'art. 3 della L. 353/2000.

Art. 39

DIFESA INCENDI BOSCHIVI

1. Fatte salve le disposizioni emanate dalla Giunta Regionale in materia di accensione dei fuochi e prevenzione incendi, è vietato accendere fuochi al fine di distruggere stoppie e residui colturali, a distanza minore di metri 100,00 (cento) dalle case, dagli edifici, da aree boscate, da alberi isolati, da piantagioni, da siepi, da mucchi di biada o paglia o fieno o foraggio, e da qualsiasi altro deposito di materiale combustibile o infiammabile.

2. Oltre all'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1, il fuoco deve acceso adottando tutte le misure necessarie ed indispensabili per prevenire danni all'altrui proprietà e con l'assistenza di un numero sufficiente di persone alla gestione dello stesso, presenti fino a che il fuoco non sia spento, usando all'occorrenza aree libere da ogni altro materiale infiammabile che non sia destinato ad alimentare le fiamme, formando opportuni ripari per impedire la dispersione delle braci e delle scintille, curando la completa estinzione del fuoco, comprese eventuali braci, prima di abbandonare il sito.

3. In presenza di vento è comunque vietato accendere fuochi, utilizzare apparecchi a fiamma libera e fornelli in genere, o compiere altre operazioni che possano creare pericolo di incendio.

4. Durante il periodo compreso tra il 01 giugno al 30 settembre di ogni anno, in prossimità di boschi, terreni agricoli e/o cespugliati, lungo le strade comunali, provinciali, statali, vicinali, poderali, interpoderali, ecc., è fatto divieto di:

- accendere fuochi e falò;
- far brillare mine;
- utilizzare apparecchi a fiamma libera o elettrici per tagliare metalli o altro materiale che provochi scintille;
- usare fornelli o altre attrezzature che producano faville;
- fumare, gettare mozziconi o cerini accesi, o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di vegetazione;
- abbandonare bottiglie in vetro o cocci di vetro;
- parcheggiare automobili su aree interessate da erba, sterpaglia, vegetazione;

- utilizzare fuochi di artificio in occasione di feste e/o manifestazioni, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni da parte degli organi competenti;
- compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio.

TITOLO IV PRESCRIZIONI

CAPO I FASCE DI RISPETTO, OBBLIGHI FRONTISTI

Art. 40

ARATURE DI TERRENI ADIACENTI A STRADE, CORSI D'ACQUA, FORMAZIONI VEGETALI, CALANCHI (FASCE DI RISPETTO)

1. In prossimità di strade, escluse quelle private, le arature dovranno essere effettuate in maniera da mantenere una fascia di rispetto o capezzagna larga almeno m 1,50 più il solco di aratura (di cui al comma 7) per i terreni confinanti con le strade Statali e Provinciali e di m 1,00 più il solco di aratura (di cui al comma 7) per i terreni confinanti con altre tipologie di strade, misurate a partire dal ciglio esterno della strada ovvero dal ciglio esterno della scarpata stradale a monte e dal piede della scarpata a valle, per manovrare senza danno alle strade o alle scarpate ed evitare la caduta, anche accidentale, di materiali. Detta fascia dovrà essere mantenuta almeno inerbita. In presenza di siepi, alberi isolati, filari di alberi e boschi posti in prossimità di terreni lavorativi e/o ricompresi negli stessi, la distanza di almeno m 1,50 deve essere misurata dalla proiezione delle chiome della siepe sul terreno o dal piede degli alberi e dovrà essere mantenuta inerbita. In caso di inadempienza il Comune può disporre ai proprietari o ai conduttori dei fondi l'esecuzione delle opere o provvedervi direttamente a spese dei medesimi.
2. Ai sensi del R.D. 523/1904, i frontisti di fossi o corsi d'acqua pubblici dovranno effettuare le arature in maniera da mantenere una fascia di rispetto non lavorata o capezzagna larga almeno m 4,00 misurati a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, per manovrare senza danno alle scarpate ed evitare la caduta, anche accidentale, di materiali nel corso d'acqua. Detta fascia dovrà essere mantenuta inerbita.
3. Fatti salvi i limiti previsti al comma 2, nella fascia contigua da m 4 a m 10 a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine dei fossi o corsi d'acqua pubblici è vietata l'aratura a profondità superiore a cm 50.
4. Nel caso di strade o di fossi privati la fascia di rispetto o capezzagna di cui al comma 1 dovrà avere una larghezza non inferiore a m 1,00 oltre al solco di aratura di cui al comma 7.
5. In appezzamenti confinanti con versanti soggetti ad erosione di tipo calanchivo, si dovrà mantenere una fascia incolta e inerbita larga almeno m 2,00 misurati dal ciglio sommitale del calanco.
6. In prossimità dei fossi e delle strade, per evitare aumenti di altezza delle scarpate che possano favorire movimenti franosi con danni alle carreggiate ed ai fossi, le arature dovranno essere effettuate in maniera da evitare lo spostamento verso valle delle zolle.
7. Nella capezzagna di valle, le arature dovranno essere fatte rovesciando le zolle verso monte e la stessa dovrà essere separata dalla fascia di rispetto da un solco di aratura.
8. Le scarpate dei fondi laterali alle strade o ai fossi devono essere soggette a manutenzione periodica per impedire il loro scalzamento a monte e franamenti e cedimenti del terreno a valle, nonché ingombro della sede stradale e delle sue pertinenze (fossi, canalette ecc.) o del fosso a seguito di caduta massi o di altro materiale sul corpo stradale, comprese le opere di sostegno o accessorie. I proprietario e/o conduttore del fondo devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possano causare i predetti eventi.
9. Ai sensi del R.D. 523/1904 i proprietari (o i conduttori del fondo) frontisti di corsi d'acqua pubblici devono evitare l'esecuzione di opere in alveo e nella fascia di m 10,00 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, salvo autorizzazione dell'Ente Competente.

Art. 41

OBBLIGHI DEI FRONTISTI DI STRADE

1. È proibito deporre, gettare o causare la caduta sulle strade comunali, su quelle di ordine superiore e su quelle vicinali soggette a transito, pietre, zolle di terra, rami o ramaglie e altri materiali.
2. I proprietari dei fondi confinanti, i loro conduttori o chiunque ne goda a qualsiasi titolo, sono tenuti a rimuovere dalle strade, per tutto il tratto scorrente lungo la proprietà o il fondo in uso i materiali di cui sopra, come pure sono tenuti a conservare in buono stato ed in perfetta efficienza gli sbocchi degli scolli e delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette stradali.

Art. 42

DELLE STRADE COMUNALI E PROVINCIALI

1. Le strade classificate come “comunali” e “provinciali” devono essere dotate, ove possibile, di un’opportuna rete scolante al fine di raccogliere e smaltire le acque di pioggia; la rete dovrà inoltre essere in grado di smaltire la massa idrica che ad essa giunge da eventuali collettori laterali.
2. Nei tratti ove la strada comunale o provinciale abbia ai lati una rete scolante realizzata “a cielo aperto”, questa sarà costituita da fossi o scoline di adeguata pendenza consentendo alle acque meteoriche di defluire correttamente tramite il reticolo idrografico.
3. La manutenzione ed efficienza della rete scolante è a carico dell’Ente proprietario.

Art. 43

DELLE STRADE VICINALI

1. Le strade vicinali, che servono abitazioni o proprietà fuori dal centro abitato, dovranno essere dotate, almeno su un lato, di un fosso di sezione opportuna e tale da assicurare il deflusso delle acque provenienti dai terreni confinanti. Tali fossi dovranno essere realizzate a cura e spese dei frontisti previa autorizzazione del Comune da rendersi sulla base di apposita progettazione dei medesimi frontisti e redatta da professionisti abilitati.
2. Qualora la pendenza dei fossi sia superiore al 10%, la sezione dovrà essere interrotta da briglie realizzate in legno, pietre, cemento o altri materiali idonei che, rallentando la velocità dell’acqua, ne diminuiscano l’effetto erosivo e l’impatto a valle.
3. E’ fatto obbligo ai proprietari frontisti delle strade vicinali di mantenere e regolare le scarpate a guardia delle sedi viarie anche a mezzo di apposite opere di contenimento poste a loro esclusive cura e spese previa autorizzazione del Comune da rendersi sulla base di apposita progettazione dei medesimi proprietari e redatta da professionisti abilitati

TITOLO V NORME FINALI

CAPO I VIGILANZA, SANZIONI AMMINISTRATIVE, ENTRATA IN VIGORE

Art. 44 INCARICATI DELLA VIGILANZA

1. Le funzioni di vigilanza sono svolte dal Servizio di Polizia Locale, dal Corpo di Polizia Provinciale e dal Comando locale dei Carabinieri Forestali. Possono altresì procedere all'accertamento delle infrazioni al presente regolamento gli organi competenti ai sensi delle norme vigenti.

Art. 45 SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Le inosservanze alle norme del presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca più grave violazione e ferme restando le sanzioni previste dalle norme vigenti (R.D. 523/1904, R.D.L. 3267/1923, L.R. n. 6/2005, Nuovo Codice della Strada, D.Lgs. 152/99 e s.m. e i.), sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 art. 7-bis.

2. Per l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla L. 689/81.

Art. 46 RINVIO DINAMICO

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Art. 47 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione all'albo pretorio comunale.

2. Tutte le disposizioni regolamentari del Comune che siano in contrasto od incompatibili con le presenti norme sono abrogate.

Art. 48 ALLEGATI AL REGOLAMENTO

Allegato A – Definizione buone pratiche agricole consuete

Allegato B – Tavole descrittive delle principali sistemazioni idraulico-agrarie, distanze di rispetto delle lavorazioni da strade e fossi.

Allegato C – Opere di ingegneria naturalistica.

Allegato D – Principali definizioni stradali e di traffico.

ALLEGATO A DEFINIZIONE BUONE PRATICHE AGRICOLE CONSUETE

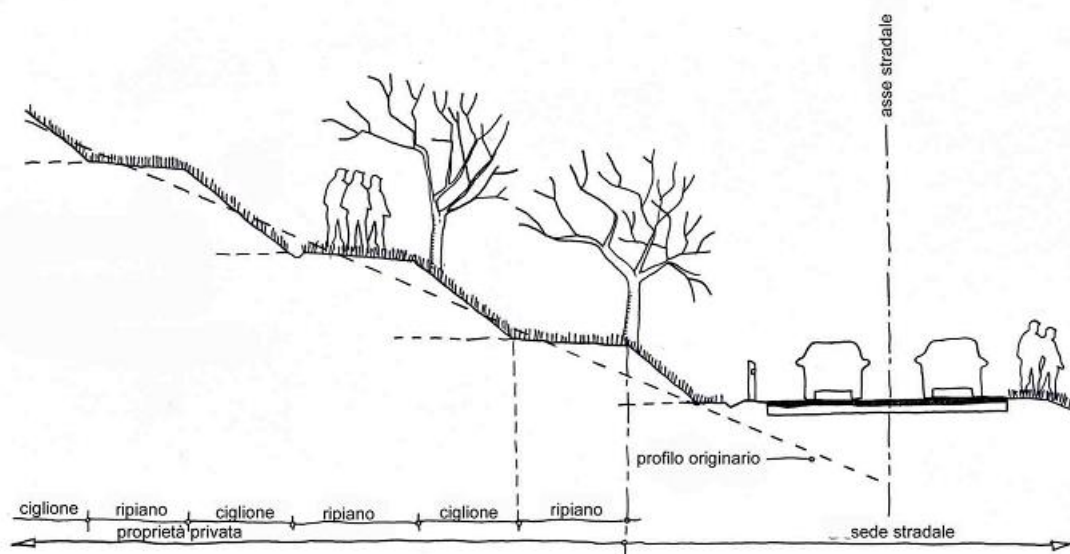
Il riferimento alle “normali buone pratiche agricole” del Reg. CE/1257/99, è adottato con riguardo agli impegni assunti dai beneficiari delle indennità compensative e dei premi per l’adozione di misure agroambientali. Nel primo caso, il rispetto di normali buone pratiche agricole costituisce requisito per l’ammissione al sostegno attuato ai sensi del regolamento (art. 14); nel secondo caso, invece, esso viene utilizzato come termine di paragone, per stabilire la natura degli “impegni agroambientali” assunti da ciascun agricoltore che, per l’appunto, devono oltrepassare le normali buone pratiche agricole (art. 23). L’art. 28 del Reg. CE/1750/99, inoltre, specifica che *“costituiscono normali buone pratiche agricole l’insieme dei metodi colturali che un agricoltore diligente impiegherebbe nella regione interessata”* e precisa che le norme verificabili per la normale buona pratica agricola, in ogni caso, prevedono l’osservanza delle prescrizioni generali vincolanti in materia ambientale.

Per la definizione di buone pratiche agricole si fa riferimento all’allegato A del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) regionale 2000-2006 e ai successivi Piani di Sviluppo Rurale, nonché alla Deliberazione della Giunta Regionale del 19.05.2014 N° 403, pubblicata sul BURA in data 18.06.2014, con la quale la Regione Abruzzo ha recepito, in via generale, le norme quadro nazionali afferenti il regime di Condizionalità di cui al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 30125 del 22 dicembre 2009, modificato dal D.M. n. 10346 del 13 maggio 2011, dal D.M. n. 27417 del 22 dicembre 2011, e dal D.M. n. 15414 del 10.12.2013 recante *“Disciplina del regime di ai sensi del regolamento (ce) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per le inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”*, ed in particolare:

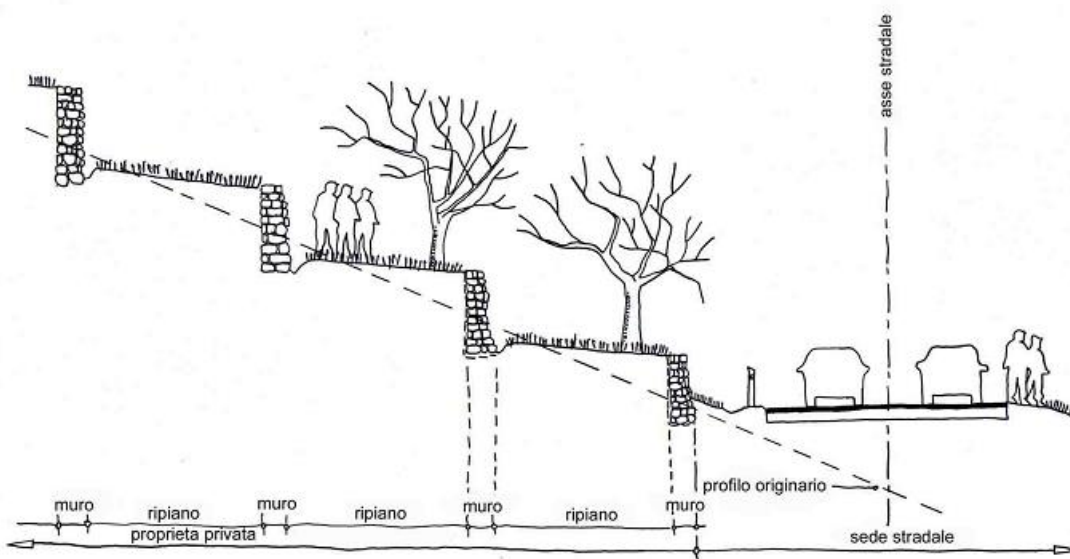
- l'Allegato 1 “ELENCO “A” DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI DI CUI AGLI ARTICOLI 4 E 5 E A NORMA DELL’ALLEGATO II DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/09;
- l'Allegato 2 “ELENCO DELLE NORME E DEGLI STANDARD PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI IN BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE AMBIENTALI DI CUI ALL’ARTICOLO 6 E ALL’ALLEGATO III DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/09”.

ALLEGATO B
TAVOLE DESCRITTIVE DELLE PRINCIPALI SISTEMAZIONI
IDRAULICO-AGRARIE, DISTANZE DI RISPETTO DELLE LAVORAZIONI
DA STRADE E FOSSI

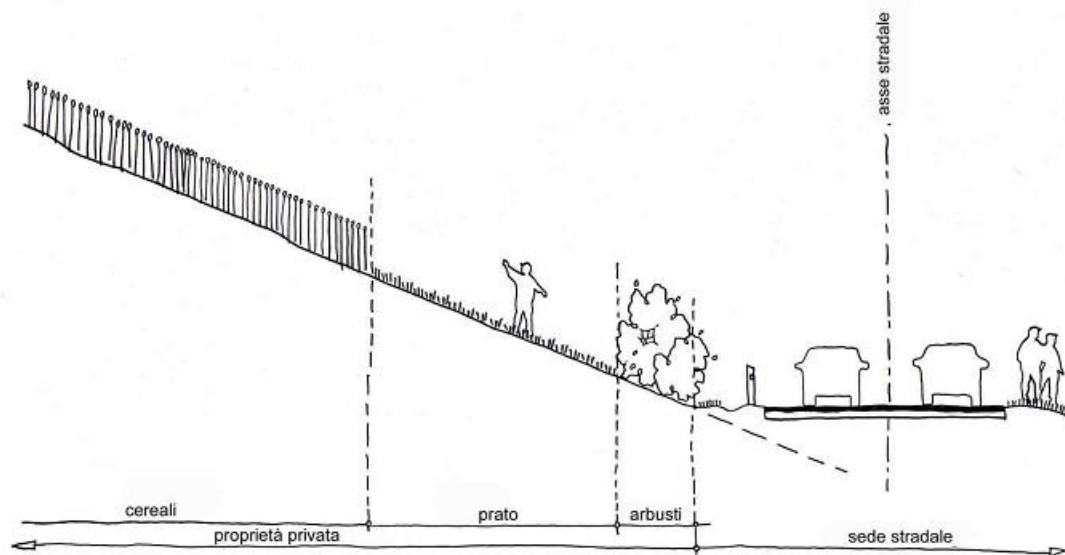
- Sistemazioni in pendio – Ciglioni
- Sistemazioni in pendio – Terrazzamenti con muri a secco
- Sistemazioni in pendio – Colture a strisce
- Sistemazioni in pendio – Rittochino
- Sistemazioni in pendio – Girapoggio
- Sistemazioni in pendio – Fosse livellari
- Elementi del reticolo idrologico superficiale
- Aree interessate da frane 1 • stato originario prima della frana
- Aree interessate da frane 2 • frana (parti del terreno stabile e nel corpo di frana)
- Aree interessate da frane 3 • rimodellamento dopo la frana
- Distanze minime di impianto lungo il confine stradale al di fuori dei centri abitati
- Distanze minime di impianto lungo il confine stradale all'interno dei centri abitati
- Strada priva di fasce di rispetto (capezzagna)
- Strada con fasce di rispetto (capezzagna)
- Corso d'acqua senza fasce di rispetto (capezzagna)
- Corso d'acqua con fasce di rispetto (capezzagna)
- Limite aratura profonda in prossimità dei corsi d'acqua pubblici
- Tabella sistemazioni idraulico-agrarie di regimazione in funzione delle pendenze



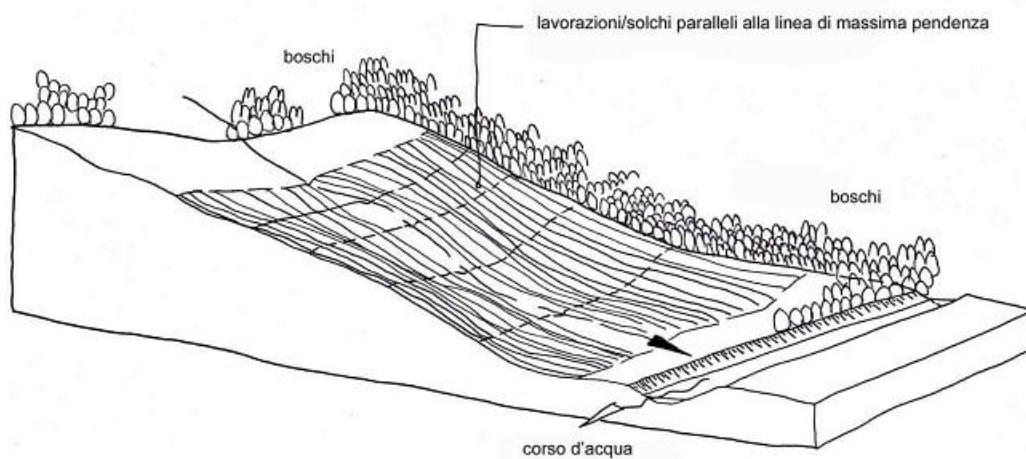
Sistemazioni in pendio - Ciglioni



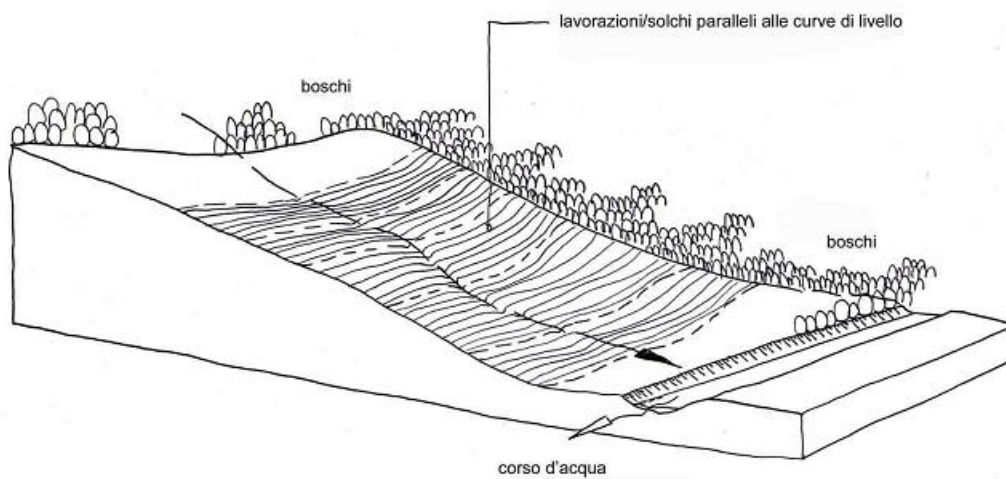
Sistemazioni in pendio - Terrazzamenti con muri a secco



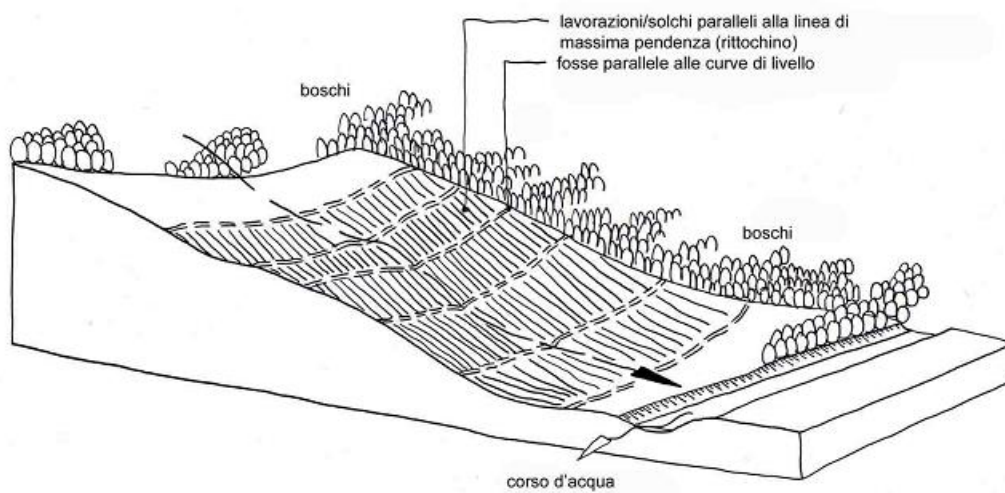
Sistemazioni in pendio - Colture a striscie



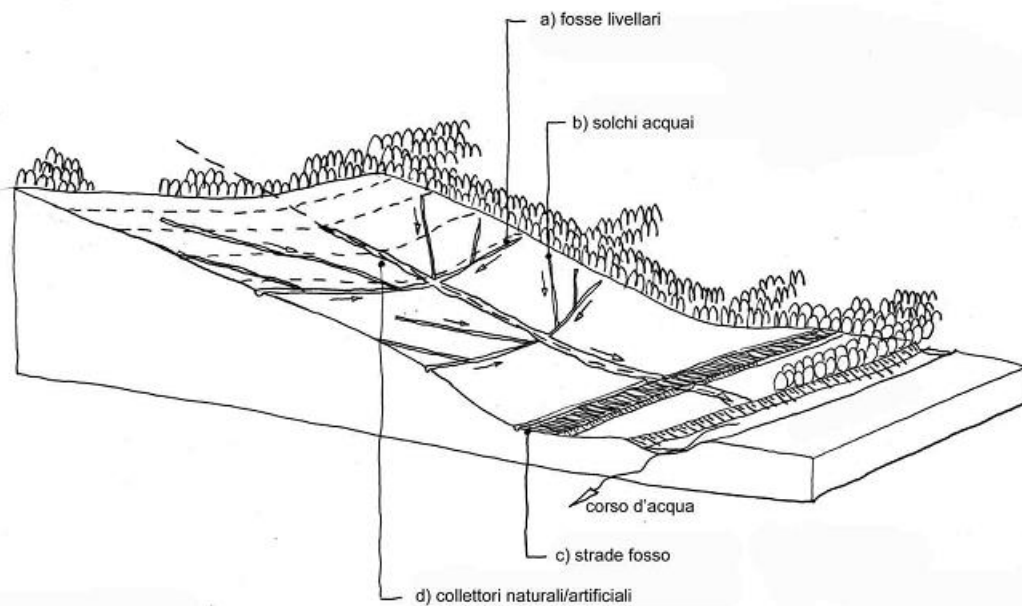
Sistemazioni in pendio - Rittochino



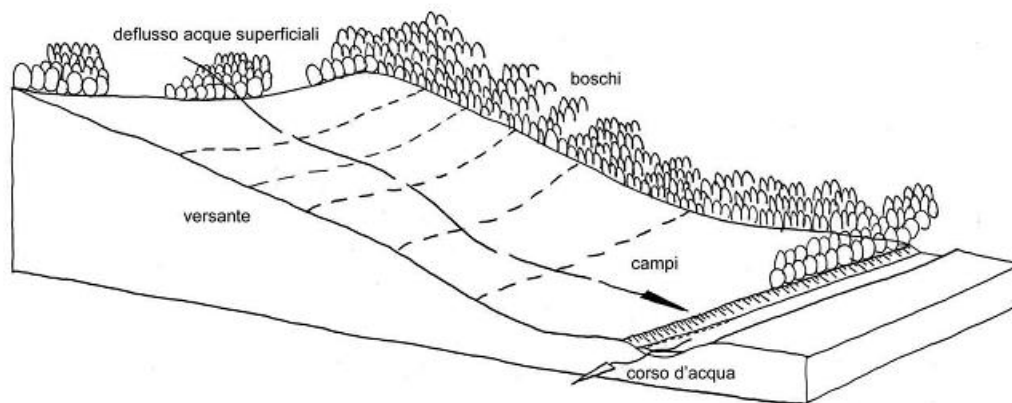
Sistemazioni in pendio - Girapoggio



Sistemazioni in pendio - Fosse livellari

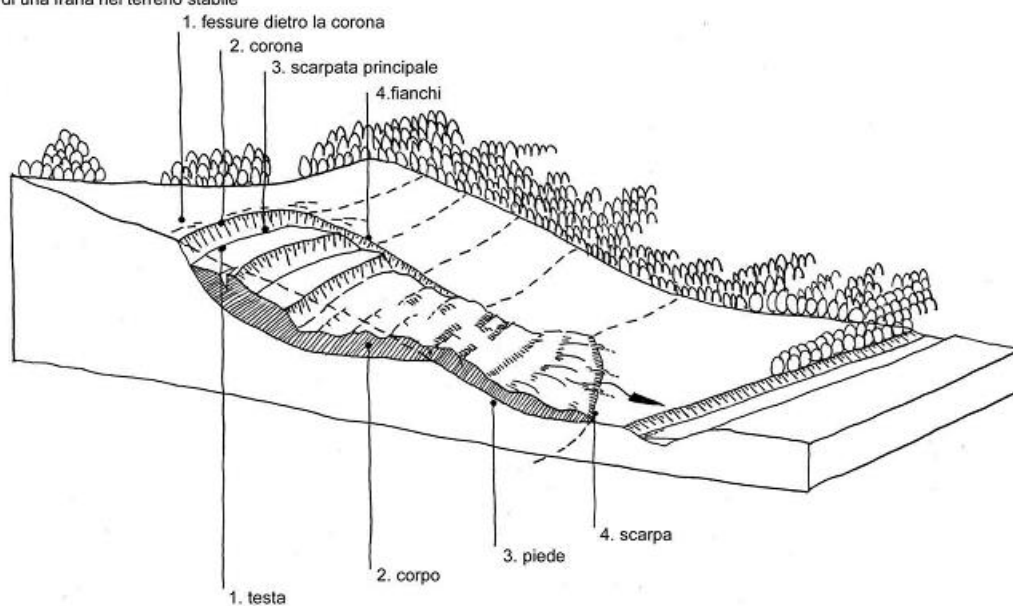


Elementi del reticolo idrologico superficiale



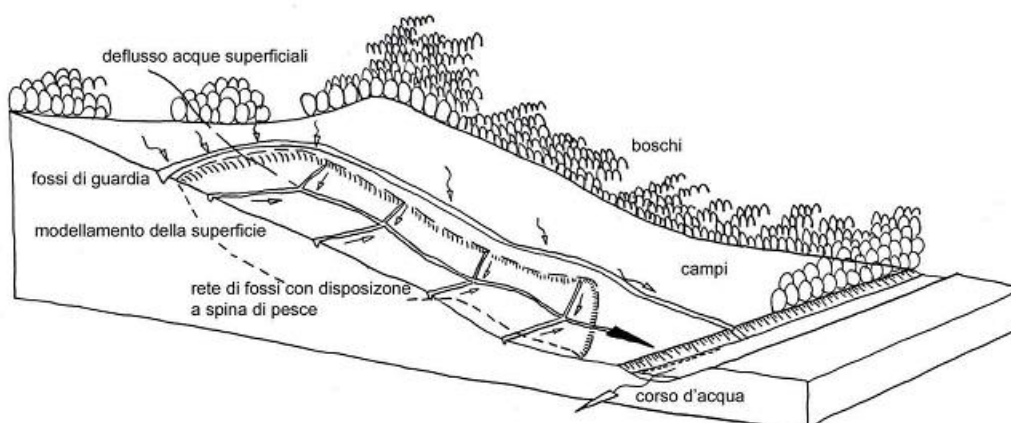
Aree interessate da frane 1 • stato originario prima della frana

parti di una frana nel terreno stabile

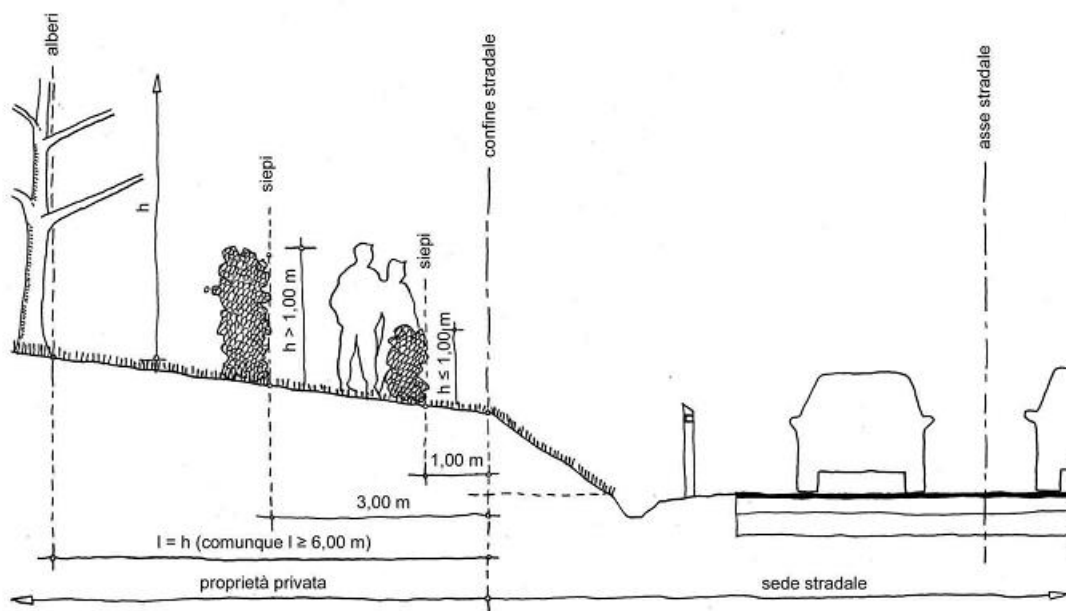


parti di una frana nel terreno che ha subito il movimento (corpo in frana)

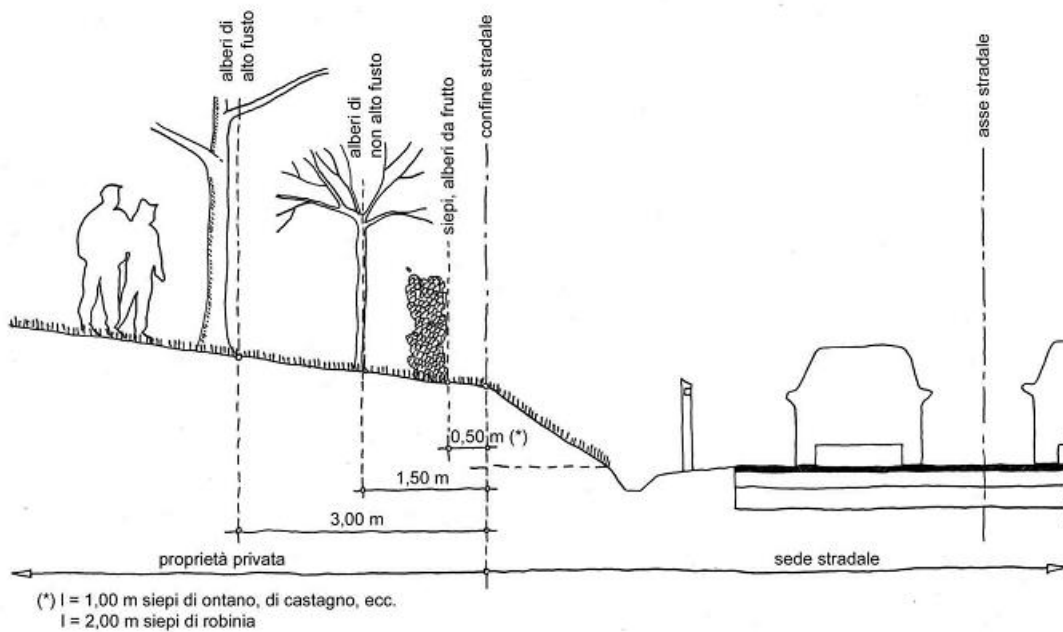
Aree interessate da frane 2 • frana (parti nel terreno stabile e nel corpo di frana)



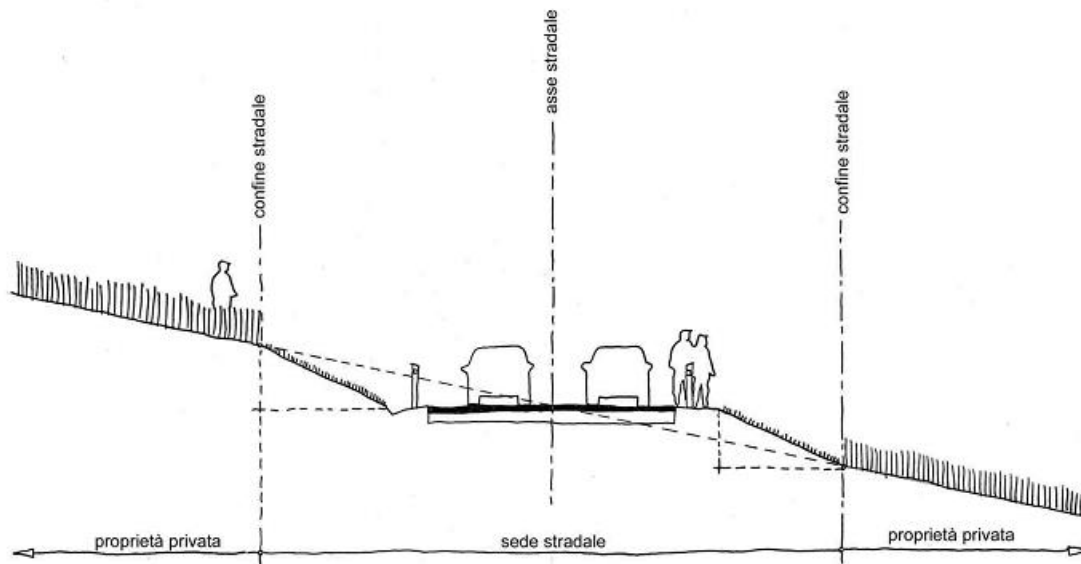
Aree interessate da frane 3 • rimodellamento dopo la frana



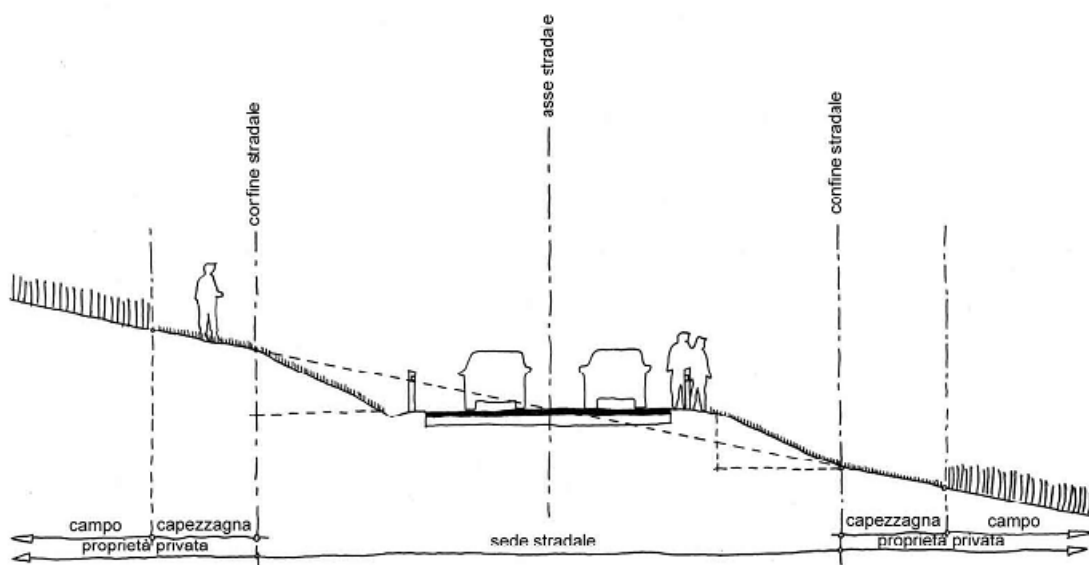
Distanze minime di impianto lungo il confine stradale al di fuori dei centri abitati



Distanze minime di impianto lungo il confine stradale all'interno dei centri abitati

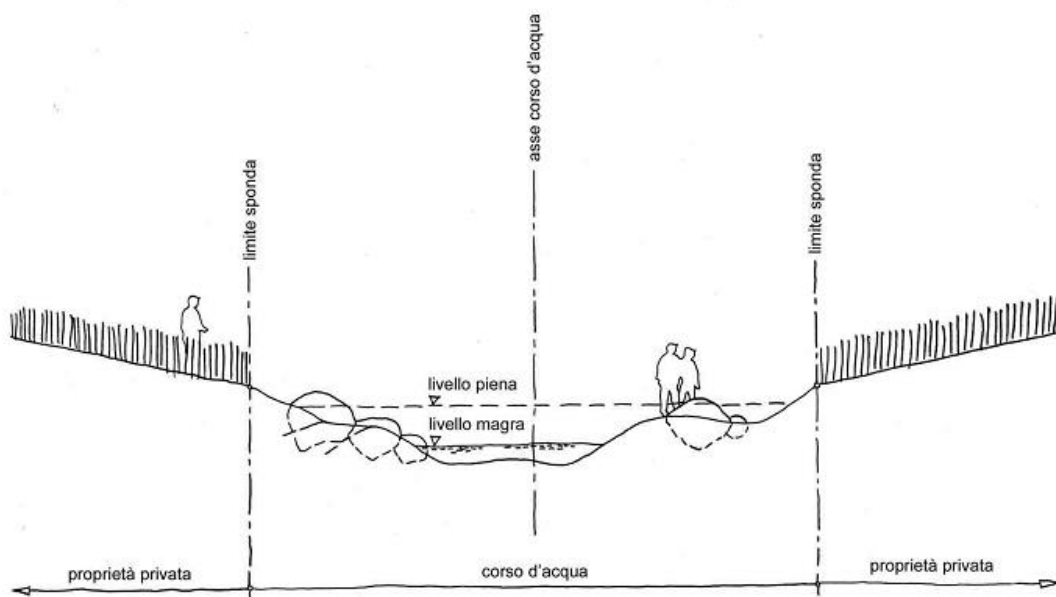


Strada priva di fasce di rispetto (capezzagne)

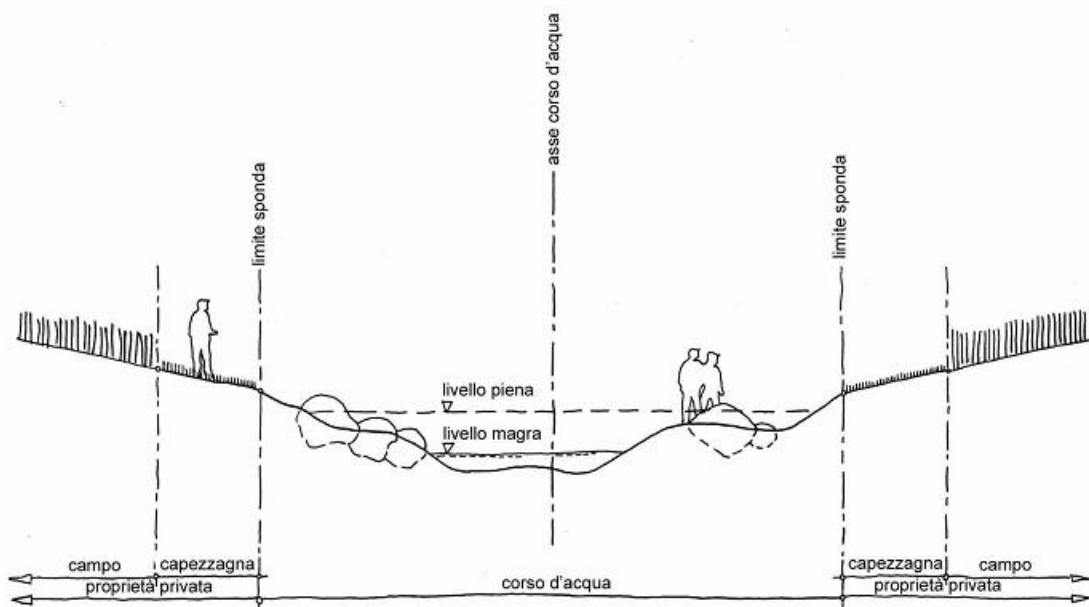


Strada con fasce di rispetto (capezzagne)

la capezzagna deve essere misurata a partire dal ciglio esterno della strada ed avere una larghezza non inferiore a:
 2,00 metri nel caso di strade private
 2,50 metri in tutti gli altri casi

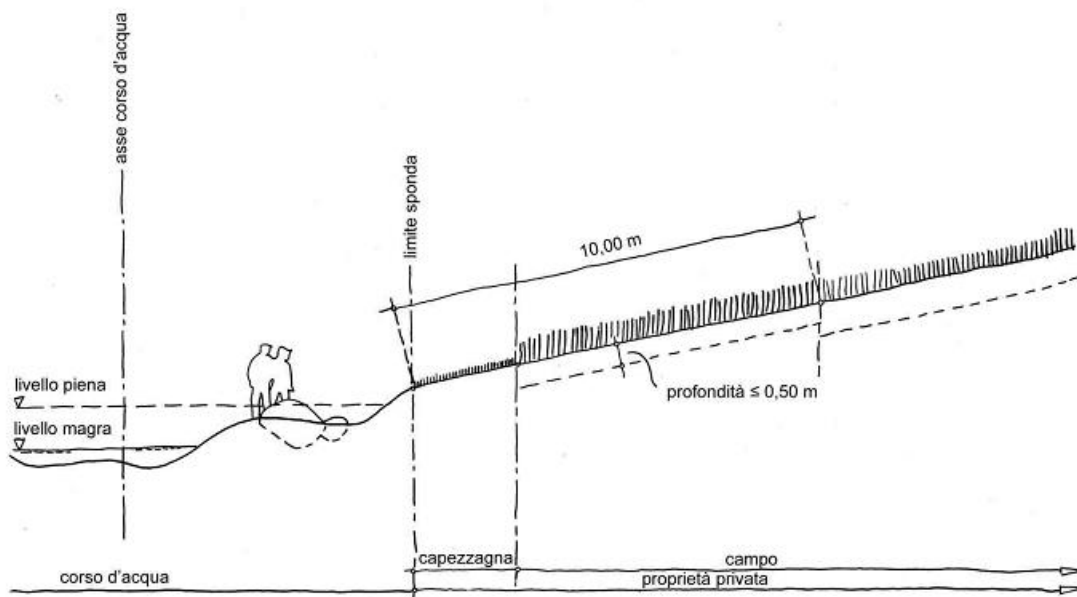


Corso d'acqua senza fasce di rispetto (capezzagne)



Corso d'acqua con fasce di rispetto (capezzagne)

la capezzagna deve essere misurata a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine ed avere una larghezza non inferiore a:
2,00 metri nel caso di fossi privati
4,00 metri nel caso di fossi o corsi d'acqua pubblici



Limite aratura profonda in prossimità dei corsi d'acqua pubblici

ALLEGATO C

OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA

Per le opere di ingegneria naturalistica si rimanda alla Bibliografia essenziale di seguito riportata.

Bibliografia essenziale

AA.VV., *Linee guida per capitolati speciali per interventi di Ingegneria Naturalistica e lavori di opere a verde*, Ministero dell'Ambiente (ed.), Roma 1997

AA.VV., *Manuale tecnico di Ingegneria Naturalistica della Provincia di Terni. Applicabilità delle tecniche, limiti e soluzioni*. Provincia di Terni (ed.), Terni 2003

AA.VV., *Manuale Tecnico di Ingegneria Naturalistica*, Regione Emilia Romagna, Assessorato all'Ambiente – Regione Veneto, Assessorato Agricoltura e Foreste (ed.), Bologna 1993

AA.VV., *Opere e tecniche di ingegneria naturalistica e recupero ambientale*, Regione Liguria, Assessorato Edilizia, Energia e Difesa del suolo (ed.), Genova 1995

AA.VV., *Principi e linee guida per l'Ingegneria Naturalistica. Vol. 1 - Processi territoriali e criteri metodologici*, Collana "Fiumi e Territorio", Regione Toscana (ed.), Firenze 2000

AA.VV., *Linee guida alla progettazione degli interventi di ingegneria naturalistica nelle Marche*, AIPIN Marche (ed.), Ancona 2010, visionabile su: www.aipinmarche.it/Libro%20LINEE%20GUIDA.pdf

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT), *Atlante delle opere di sistemazione dei versanti*, Manuali e Linee Guida 10/2002, ANPA – Dipartimento Difesa del Suolo (ed.), Roma 2002

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT), *Atlante delle opere di sistemazione fluviale*, Manuali e Linee Guida 27/2003, ANPA – Dipartimento Difesa del Suolo (ed.), Roma 2004

Associazione Italiana per l'Ingegneria Naturalistica Sezione Campania (a cura di), *Regolamento per l'attuazione degli interventi di Ingegneria Naturalistica nel territorio della Regione Campania. Allegato Tecnico*, Regione Campania (ed.), Napoli 2002

Cornellini Paolo, Sauli Giuliano, *Manuale di Indirizzo delle scelte progettuali per interventi di difesa del suolo con tecniche di Ingegneria Naturalistica*, PODIS Ministero dell'Ambiente (ed.), Roma 2005

Florineth Florin, *Ingegneria Naturalistica. L'uso del legname scortecciato – Il tondame sui versanti franosi* in ACER n° 5/2006, pp. 75-78

Florineth Florin, Molon Marco (a cura di), *Dispensa di Ingegneria Naturalistica 2004/2005*, Università di Bodenkultur, Vienna, Istituto di Ingegneria Naturalistica e Costruzione del Paesaggio (ed.), Vienna 2004

Gattoni Roberto, Dini Emanuele, Giacchini Paolo, Loiotile Antonello, Memè Mario, *Linee guida e criteri per la progettazione delle opere di ingegneria naturalistica nelle Marche. Anno 2003*, Sezione Regionale AIPIN Marche (ed.), 2003

Sauli Giuliano, Cornellini Paolo, Preti Federico, *Manuale di Ingegneria Naturalistica.*

Volume 1 - Sistemazioni idrauliche, Regione Lazio (ed.), Roma 2002 Sauli Giuliano, Cornellini Paolo, Preti Federico, *Manuale di Ingegneria Naturalistica.*

Volume 2 - Strade, cave, discariche e coste sabbiose, Regione Lazio (ed.), Roma 2003 Sauli Giuliano, Cornellini Paolo, Preti Federico, *Manuale di Ingegneria Naturalistica, Volume 3 - Sistemazione dei versanti*, Regione Lazio (ed.), Roma 2005.

CSEA, *Ingegneria naturalistica: nozioni e tecniche di base*, Regione Piemonte (ed.), reperibile sul sito:

www.regione.piemonte.it/foreste/images/files/pubblicazioni/manuale_ingegneria_nat.pdf

ALLEGATO D PRINCIPALI DEFINIZIONI STRADALI E DI TRAFFICO

(Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n° 285, Nuovo Codice della Strada e s.m.i., art. 2 - Definizione e classificazione delle strade e art. 3 - Definizioni stradali e di traffico.)

AREA DI INTERSEZIONE parte della intersezione a raso, nella quale si intersecano due o più correnti di traffico.

AREA PEDONALE zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali.

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE parte della carreggiata, opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i pedoni in transito dall'uno all'altro lato della strada godono della precedenza rispetto ai veicoli.

AUTOSTRADA strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

BANCHINA parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati.

BRACCIO DI INTERSEZIONE vedi ramo di intersezione.

CANALIZZAZIONE insieme di apprestamenti destinato a selezionare le correnti di traffico per guidarle in determinate direzioni.

CARREGGIATA parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine.

CENTRO ABITATO insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.

CIRCOLAZIONE movimento, fermata e sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada.

CONFINE STRADALE limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.

CORRENTE DI TRAFFICO insieme di veicoli (corrente veicolare), o pedoni (corrente pedonale), che si muovono su una strada nello stesso senso di marcia su una o più file parallele, seguendo una determinata traiettoria.

CORSIA DI ACCELERAZIONE corsia specializzata per consentire ed agevolare l'ingresso ai veicoli sulla carreggiata.

CORSIA DI DECELERAZIONE corsia specializzata per consentire l'uscita dei veicoli da una carreggiata in modo da non provocare rallentamenti ai veicoli non interessati a tale manovra.

CORSIA DI EMERGENZA corsia, adiacente alla carreggiata, destinata alle soste di emergenza, al transito dei veicoli di soccorso ed, eccezionalmente, al movimento dei pedoni, nei casi in cui sia ammessa la circolazione degli stessi.

CORSIA DI MARCIA corsia facente parte della carreggiata, normalmente delimitata da segnaletica orizzontale.

CORSIA parte longitudinale della strada di larghezza idonea a permettere il transito di una sola fila di veicoli.

CORSIA RISERVATA corsia di marcia destinata alla circolazione esclusiva di una o solo di alcune categorie di veicoli.

CORSIA SPECIALIZZATA corsia destinata ai veicoli che si accingono ad effettuare determinate manovre, quali svolta, attraversamento, sorpasso, decelerazione, accelerazione, manovra per la sosta o che presentano basse velocità o altro.

CUNETTA manufatto destinato allo smaltimento delle acque meteoriche o di drenaggio, realizzato longitudinalmente od anche trasversalmente all'andamento della strada.

CURVA raccordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei, aventi assi intersecantisi, tali da determinare condizioni di limitata visibilità.

FASCIA DI PERTINENZA striscia di terreno compresa tra la carreggiata ed il confine stradale. È parte della proprietà stradale e può essere utilizzata solo per la realizzazione di altre parti della strada.

FASCIA DI RISPETTO striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili.

FASCIA DI SOSTA LATERALE parte della strada adiacente alla carreggiata, separata da questa mediante striscia di margine discontinua e comprendente la fila degli stalli di sosta e la relativa corsia di manovra.

GOLFO DI FERMATA parte della strada, esterna alla carreggiata, destinata alle fermate dei mezzi collettivi di linea ed adiacente al marciapiede o ad altro spazio di attesa per i pedoni.

INTERSEZIONE A LIVELLI SFALSATI insieme di infrastrutture (sovrappassi; sottopassi e rampe) che consente lo smistamento delle correnti veicolari fra rami di strade poste a diversi livelli.

INTERSEZIONE A RASO O A LIVELLO area comune a più strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra di esse.

ISOLA DI CANALIZZAZIONE parte della strada, opportunamente delimitata e non transitabile, destinata a incanalare le correnti di traffico.

ISOLA DI TRAFFICO vedi isola di canalizzazione.

ISOLA SALVAGENTE vedi salvagente.

ISOLA SPARTITRAFFICO vedi spartitraffico.